

I PAGAMENTI IN CONTANTI

Sanzioni e nuovi obblighi dal 1° Febbraio 2012

- ✓ Abbassamento della soglia da 2.500 a 1.000 euro
- ✓ Assegni con e senza clausola di non trasferibilità
- ✓ Regole per contante, assegni e libretti di deposito al portatore
- ✓ Le operazioni frazionate
- ✓ Regime sanzionatorio e l'istituto dell'oblazione
- ✓ Approfondimenti



SOMMARIO

Obiettivi del corso	5
Regole generali	6
Conversione in legge del decreto 'Salva Italia"	7
Regole operative dal 1° febbraio 2012.....	8
Regole operative dal 1° febbraio 2012.....	9
Limiti al denaro contante	10
Limiti al denaro contante	12
Limiti al denaro contante	14
Operazioni frazionate	15
Pagamenti che non si cumulano ai fini del calcolo del valore complessivo.....	16
Esempio	17
Le sanzioni.....	18
Moratoria sanzioni.....	19
Assegni, libretti e money transfer	20
Utilizzo degli assegni	21
Assegni bancari, postali e circolari.....	22
Assegni in forma libera.....	23
Caso particolare.....	24
Assegni circolari, vaglia postali e cambiari.....	25
Assegni emessi all'ordine del traente – a me medesimo	26
Regime sanzionatorio.....	27
Utilizzo dei libretti al portatore	28
Regime sanzionatorio per violazioni riguardo libretti al portatore.....	29
Regime sanzionatorio per violazioni riguardo libretti al portatore – disciplina transitoria.....	30
Money transfer.....	31

Imposta di bollo.....	32
Oblazione.....	33
Oblazione	34
Esempio	35
Ambito applicativo e eccezioni.....	36
Approfondimenti.....	37
I PAGAMENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	38
USO CONTANTE: LE OPERAZIONI FRAZIONATE	43
ANTIRICICLAGGIO: COMUNICAZIONE DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI	49
I RISCHI PER IL PROFESSIONISTA CONNESSI ALLA PROBLEMATICA DEI CONTANTI	62
Normativa.....	76
Art. 12 del decreto legge del 6 dicembre 2011, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214.....	77
Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze 281178 del 5 Agosto 2010.....	81
Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze 33124 del 20 Marzo 2008	81

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO "SALVA ITALIA"

The infographic is titled "Conversione in legge del decreto 'Salva Italia'". It features a navigation bar at the top with links for "You corsi", "Regole generali", "Assegni, libretti e money transfer", "Obblazione", and "eBook e allegati". The main content area includes a box for "D. Lgs n. 201/2011 'Salva Italia'", a calendar icon indicating the start date "dal 6 dicembre 2011", and a large text element stating "€ 1.000 nuovo limite". To the right of this, a list of items covered by the limit is provided: "denaro contante", "assegni bancari o postali/circolari e vaglia postali o cambiari", and "libretti di deposito bancari o postali al portatore". At the bottom, a yellow-bordered box with a warning icon contains the text "Moratoria per violazioni fino al 31 gennaio 2012". The footer includes the copyright notice "2012 © NTL SAS" and the website "WWW.YOUCORSI.COM".

Con la conversione del cd decreto 'Salva Italia'¹: il legislatore, a partire dal 6.12.2011, ha ridotto ad **€ 1.000 il limite** per l'utilizzo:

- del **denaro contante**;
- degli **assegni** bancari o postali/circolari e dei vaglia postali o cambiari;
- dei **libretti di deposito** bancari o postali al portatore.

Il limite è generalizzato e riferito agli scambi tra soggetti diversi.

Con la legge di conversione² è stato previsto un **periodo di salvaguardia** per l'applicazione delle sanzioni: fino al 31 gennaio 2012 infatti le violazioni alle nuove norme non vengono sanzionate.

¹ Legge 214/2011

² art. 12 comma 1 ultimo capoverso

REGOLE OPERATIVE DAL 1° FEBBRAIO 2012

The image is a screenshot of a website page. At the top, there is a navigation bar with the logo 'You corsi' and several menu items: 'Regole generali', 'Assegni, libretti e money transfer', 'Oblazione', and 'eBook e allegati'. The main heading is 'Regole operative dal 1° Febbraio 2012'. Below this, there is a large red circle with a diagonal slash over the word 'DIVIETO' in blue capital letters. Underneath, it says 'Trasferimento di' followed by a bulleted list: 'denaro contante', 'libretti di deposito bancari o postali al portatore', and 'titoli al portatore'. A red-bordered box contains the text: 'Sanzione pari al saldo del libretto stesso ove questo sia inferiore a € 3.000'. A blue arrow points from the right side of the page towards this box. At the bottom, there is a small copyright notice: '2012 © NTL SAS - QUESTO E ALTRI CORSI LI TROVI SU WWW.YOUCORSI.COM' and a small blue 'i' icon.

Con il Decreto 'Salva Italia'³ il legislatore è intervenuto abbassando la soglia del limite all'utilizzo dei contanti già regolamentato in passato da altre norme. Vediamo quali sono le **regole operative** per i trasferimenti o pagamenti in contanti a seguito delle modifiche più recenti:

- è **vietato il trasferimento di denaro contante**, libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore tra soggetti diversi per **importi pari o superiori a € 1.000**
- il **saldo dei libretti** di deposito bancari/postali al portatore non può essere \geq € 1.000;
- i **libretti al portatore** che alla data del 6.12.2011 presentano un saldo \geq 1.000, entro il termine massimo del 31.3.2012 devono alternativamente:
 - essere estinti
 - il loro saldo deve essere ridotto ad un importo inferiore a € 1.000

In mancanza, la **sanzione** sarà pari al saldo del libretto stesso ove questo sia inferiore a € 3.000.

³ Art. 12 DL 201/2011

REGOLE OPERATIVE DAL 1° FEBBRAIO 2012

Regole operative dal 1 Febbraio 2012

assegni bancari/postali

≥ € 1.000

- nominativo o la ragione sociale del beneficiario
- clausola di non trasferibilità

assegni circolari, vaglia cambiari e postali
senza clausola di non trasferibilità

- importo inferiore a € 1.000
- bollo di €1,50

2012 © NTL SAS QUESTO E ALTRI CORSI LI TROVI SU WWW.YOUCORSI.COM

E' inoltre previsto che gli **assegni bancari/postali** emessi per importi \geq €. 1.000 devono indicare:

- il nominativo o la ragione sociale del beneficiario;
- la clausola di non trasferibilità.

La regola generale dunque è quella che gli assegni siano emessi con la **clausola di non trasferibilità** ma vale una eccezione: gli assegni circolari, vaglia cambiari e postali senza clausola di non trasferibilità possono essere **richiesti, per iscritto**, dal cliente ma solo di importo inferiore a €. 1.000. In questo caso dovrà essere corrisposta l'**imposta di bollo per euro 1,50 per ciascun titolo**⁴.

⁴ Art. 49 comma 8 Dlgs 231/2007

LIMITI AL DENARO CONTANTE



The screenshot shows a website interface with a navigation bar at the top containing 'You corsi', 'Regole generali', 'Assegni, libretti e money transfer', 'Oblazione', and 'eBook e allegati'. The main heading is 'Limiti al denaro contante'. Below it, a calendar icon indicates the date 'dal 6 dicembre 2011'. The text states 'tra soggetti diversi trasferimenti a qualsiasi titolo'. A large red 'DIVIETO' sign with a diagonal slash is positioned to the left. A red-bordered box contains the text 'si riferisce alla somma complessiva'. A bulleted list specifies: '• di denaro contante' and '• per importi ≥ € 1.000'. Below this, it says 'senza il tramite di un intermediario finanziario'. A yellow-bordered box with a warning icon contains the text: 'Il trasferimento può essere superiore a 1.000 euro ma solo tramite di banche o Poste Italiane'. At the bottom, there is a small copyright notice: '2012 © NTL SAS - QUESTO E ALTRI CORSI LI TROVI SU WWW.YOUCORSI.COM' and a small 'i' icon.

Con la riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante, a decorrere dal 6 dicembre 2011 è vietato effettuare tra soggetti diversi (anche se privati) trasferimenti a qualsiasi titolo di denaro contante per un importo pari o superiore a € 1.000 senza il **tramite di un intermediario finanziario** (es.: banca, Poste, ecc..).

Il trasferimento può comunque essere eseguito anche per importi superiori purché avvenga tramite **banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane** e secondo procedure di identificazione dei soggetti interessati.

Il divieto non è limitato ai soli incassi e pagamenti ma si applica anche ai trasferimenti a titolo gratuito come **donazioni, prestiti o altro**.


In conclusione il passaggio di denaro contante è vietato quando avvenga direttamente, senza un intermediario come la banca. Esso si riferisce alla **somma complessiva** del trasferimento di valore. Il divieto infatti vale anche quando, con mezzi artificiosi e per restare sotto il limite, si effettua il pagamento in più tranches.

La banca riceverà l'**incarico scritto** per il trasferimento di denaro da parte di chi effettua la dazione e procederà con l'**identificazione di entrambe le parti** prima di concludere con la consegna della somma al destinatario. L'incarico a trasferire la somma deve essere dato per

iscritto e accettato dalla banca contestualmente alla consegna del denaro; il beneficiario avrà diritto ad ottenere la somma dopo 3 giorni lavorativi nella provincia dove risiede.

Da osservare ancora come, ai fini civilistici il pagamento o l'estinzione del debito o la donazione fatta in contanti con somme che superano i limiti rimane valida ad ogni effetto, fermo restando che questo costituisce violazione alle norme sull'antiriciclaggio e dunque sarà **sanzionabile con percentuali che vanno dall'1 al 40% .**

LIMITI AL DENARO CONTANTE



The screenshot shows a website interface with a navigation bar at the top containing 'Youcorsi', 'Regole generali', 'Assegni, libretti e money transfer', 'Oblazione', and 'eBook e allegati'. The main content area is titled 'Limiti al denaro contante' and features a green thumbs-up icon next to the heading 'Operazioni consentite'. Below this, a bulleted list details permitted operations: personal withdrawals, personal deposits with non-transferable clauses, multiple deposits of checks under 1000 euros (total exceeding the limit), payments over 1000 euros to different recipients, and ATM withdrawals over 1000 euros. A footer contains copyright information for 2012 © NTL SAS and a link to the website.

Vediamo alcuni esempi di operazioni consentite e di operazioni vietate.

Sono consentiti:

- **prelievi personali** per qualsiasi somma dal proprio c/c;
- **versamenti personali** per qualsiasi somma sul proprio c/c per mezzo di assegni con clausola 'non trasferibile';
- versamenti di molteplici assegni privi della clausola 'non trasferibile' unitariamente sotto i 1000 euro ma nel loro **complesso superiori alla soglia**;
- pagamenti **superiori a 1000 euro** nella stessa giornata ma a **destinatari diversi**;
- **prelievi bancomat** anche nella stessa giornata superiori a 1000 euro.


Va segnalato comunque che, pur essendo i prelievi e i versamenti sul proprio conto corrente ammessi senza limiti di importo, qualora si superi il tetto dei 15000 euro tale operazione costituirà **elemento di sospetto**⁵ e come tale dovrà essere **segnalata dall'intermediario finanziario all'UIF**.

⁵ Art 41 comma 1 ultimo capoverso Dlgs 231/2007

Va ancora osservato che il ricorso frequente a operazioni di versamento e prelievo di denaro contante allo sportello⁶ anche sotto la soglia dei 1000 euro, viene individuato come elemento di sospetto e sottoposto all'obbligo di segnalazione da parte degli operatori finanziari all'UIF

⁶ *idem*

LIMITI AL DENARO CONTANTE



The screenshot shows a website interface with a blue header containing navigation links: 'Youcorsi', 'Regole generali', 'Assegni, libretti e money transfer', 'Oblazione', and 'eBook e allegati'. The main content area is titled 'Limiti al denaro contante' and features a red thumbs-down icon next to the heading 'Operazioni non consentite'. Below this, a bulleted list details the prohibited operations. At the bottom of the page, there is a small copyright notice and an information icon.

Limiti al denaro contante

Operazioni non consentite

- pagamenti **estinzione di prestiti** sopra i 1000 euro
- **versamenti su c/c di un altro soggetto** superiori a 1000 euro
- incasso di **assegni senza clausola di non trasferibilità** girati da terzi
- **consegna a terzi** di libretti al portatore sopra i 1000 euro per l'incasso

2012 © NTL SAS - QUESTO E ALTRI CORSI LI TROVI SU WWW.YOUCORSI.COM

Sono **vietati** e dal 1 febbraio 2012 saranno sanzionati:

- pagamenti per **estinzione di prestiti** sopra i 1000 euro;
- **versamenti su c/c di un altro soggetto** superiori a 1000 euro;
- incasso di **assegni senza clausola di non trasferibilità** girati da terzi;
- **consegna a terzi** di libretti al portatore sopra i 1000 euro per l'incasso.

OPERAZIONI FRAZIONATE

The screenshot shows a website interface with a navigation menu at the top containing: 'Youcorsi', 'Regole generali', 'Assegni, libretti e money transfer', 'Oblazione', and 'eBook e allegati'. The main heading is 'Operazioni frazionate'. Below it, a diagram shows 'limitazione' with an arrow pointing to 'somma complessiva oggetto di trasferimento'. A box titled 'operazioni frazionate' lists: 'posta in essere attraverso più operazioni', 'singolarmente inferiori ai limiti', 'effettuate in momenti diversi', and 'circoscritto periodo di tempo (7 giorni)'. A warning box with a yellow triangle icon states: 'Frazionamento ammesso se previsto dalla prassi commerciale o da accordi contrattuali (ad es. la vendite a rate)'. At the bottom, there is a small copyright notice: '2012 © NTL SAS QUESTO E ALTRI CORSI LI TROVI SU WWW.YOUCORSI.COM' and an information icon.


Come già detto, la limitazione riguarda complessivamente la **somma oggetto di trasferimento**; si applica quindi anche quando, per cercare di sfuggire alla norma si suddivide volutamente il pagamento in più trasferimenti sotto la soglia di 1000 euro: sono le c.d. **'operazioni frazionate'**, ossia quei pagamenti inferiori al limite che appaiono artificialmente frazionati.

Il D.lgs 231/2007 definisce frazionata l'operazione 'posta in essere **attraverso più operazioni**, singolarmente inferiori ai limiti, effettuate in **momenti diversi** ed in un **circoscritto periodo di tempo** (7 giorni), ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale"⁷.

Il frazionamento in più importi inferiori al limite è ammesso nel caso in cui lo stesso sia previsto dalla prassi commerciale o da accordi contrattuali (ad es. la vendite a rate).

⁷ Il periodo di 7 giorni non deve essere inteso come un limite assoluto, superato il quale non vi siano rischi che l'operazione sia considerata "frazionata" e quindi sospetta. Al contrario, anche se effettuati in un arco di tempo più lungo i trasferimenti potranno essere considerati correlati se vi saranno elementi particolari che lo dimostrano.

PAGAMENTI CHE NON SI CUMULANO AI FINI DEL CALCOLO DEL VALORE COMPLESSIVO




Ai fini del **computo del valore complessivo** oggetto di trasferimento tra soggetti diversi, necessariamente sotto la soglia, non si cumulano i pagamenti relativi:

- a **'distinte ed autonome'** operazioni
- alla **medesima operazione**, quando il frazionamento:
 - è **connaturato all'operazione stessa** (contratti di somministrazione, contratti periodici, ad es. bollette telefono, gas ecc.)
 - è la conseguenza di **preventivo accordo tra le parti** (ad es. pagamento rateale).

Dobbiamo chiederci allora: ma quando una singola operazione può essere considerata 'autonoma e distinta'?

Possiamo dire che è tale una operazione, un contratto, una manifestazione a contenuto patrimoniale che sia unitaria dal punto di vista economico anche se composta da più atti che non avrebbero ragione di esistere se non in un contesto unitario.

ESEMPIO



The screenshot shows a navigation bar with 'Youcorsi' and menu items: 'Regole generali', 'Assegni, libretti e money transfer', 'Obblazione', and 'eBook e allegati'. The main content is titled 'Esempio' and 'acquisto di un bene per €5.000'. It compares two payment methods: 10 cash installments of €500 (approved, thumbs up) and 5 payments of €1,000 (disapproved, thumbs down). A warning box with a yellow triangle icon states: 'Le rate devono essere riconducibili alla prassi commerciale'. The footer contains '2012 © NTL SAS - QUESTO E ALTRI CORSI LI TROVI SU WWW.YOUCORSI.COM' and a help icon.

Vediamo un esempio. L'acquisto di un bene (completo di accessori, ad es. computer + schermo + mouse) per € 5.000 può essere rateizzato in 10 tranche in contanti da € 500 cadauna, ma non in 5 rate da 1.000 euro.

Naturalmente le **rate devono essere riconducibili alla prassi commerciale**, così ad es. le dieci rate mensili da 500 euro sono ammissibili mentre pagamenti successivi magari concentrati nel tempo sono soggetti a segnalazione e sanzione.

Ad esempio un pagamento effettuato in più momenti successivi (ad es. € 500 al giorno per 3 giorni, anche non consecutivi) il cui totale sia riconducibile, come in questo caso, ad un'unica operazione di acquisto, genera comunque un trasferimento di denaro sanzionabile.

LE SANZIONI



The screenshot shows a website interface with a navigation bar at the top containing 'You corsi', a home icon, and menu items: 'Regole generali', 'Assegni, libretti e money transfer', 'Oblazione', and 'eBook e allegati'. The main content area is titled 'Le sanzioni' and features a table with two columns: 'Violazione' and 'Sanzione'. Below the table, there is a note stating that the violation involves the potential involvement of the recipient of cash. A yellow-bordered box contains a warning icon and text specifying a minimum 3,000 euro sanction and a maximum equal to the check balance for checks with a balance below 3,000 euros. The footer includes copyright information for 2012 by NTL SAS and a URL.

Violazione	Sanzione
< 50.000 euro	dall'1% al 40% dell'importo trasferito
> 50.000 euro	Dal 5 al 40% dell'importo trasferito

La violazione comporta il potenziale coinvolgimento anche di colui che riceve il denaro contante

La sanzione minima 3.000 euro
Libretti con saldo < 3.000 euro sanzione massima pari al saldo del libretto

2012 © NTL SAS QUESTO E ALTRI CORSI LI TROVI SU WWW.YOUCORSI.COM

La **violazione** del nuovo limite per l'utilizzo di denaro contante comporta una **sanzione** che sarà diversa a seconda **dell'entità dell'importo** trasferito.

- Se l'importo trasferito è **inferiore a 50.000 euro** la sanzione andrà **dall'1% al 40%** di questo importo;
- se l'importo trasferito è **superiore a 50.000 euro** la sanzione andrà **dal 5% al 40%** di questo importo.

La violazione comporta il potenziale **coinvolgimento anche di colui che riceve il denaro contante**.

La sanzione **non può comunque essere inferiore a € 3.000** o, nel caso di violazioni che hanno ad oggetto libretti al portatore che riportano un saldo inferiore a 3.000 euro, la sanzione massima sarà pari al saldo del libretto medesimo.

MORATORIA SANZIONI



The image is a screenshot of a website page. At the top, there is a navigation bar with the logo 'You corsi' and several menu items: 'Regole generali', 'Assegni, libretti e money transfer', 'Oblazione', and 'eBook e allegati'. The main heading of the page is 'Moratoria sanzioni'. Below this, the text reads 'violazioni dal 6/12/2011 al 31/01/2012' and 'sanzioni'. A yellow-bordered box contains a warning icon (a triangle with an exclamation mark) and the text: 'Il termine entro cui abbassare il saldo dei libretti al portatore a 1.000 euro è stato spostato dal 31 gennaio al 31 marzo 2012'. At the bottom of the page, there is a small footer with the text '2012 © NTL SAS QUESTO E ALTRI CORSI LI TROVI SU WWW.YOUCORSI.COM' and a small 'i' icon.

A seguito dell'approvazione di un emendamento alla legge di conversione del decreto⁸, è stata **esclusa l'applicazione delle sanzioni** in materia di limitazioni dell'uso del contante per le violazioni commesse nel periodo compreso **dal 6/12/2011 al 31/01/2012**. Inoltre in sede di conversione il termine entro cui abbassare il saldo dei libretti al portatore a 1.000 euro è stato spostato dal 31 gennaio al 31 marzo 2012.


⁸ Art 12 comma 1 ultimo capoverso

Assegni, libretti e money transfer



Utilizzo degli assegni	Errore. Il segnalibro non è definito.
Assegni bancari, postali e circolari	Errore. Il segnalibro non è definito.
Assegni in forma libera	Errore. Il segnalibro non è definito.
Caso particolare	Errore. Il segnalibro non è definito.
Assegni circolari, vaglia postali e cambiali	Errore. Il segnalibro non è definito.
Assegni emessi all'ordine del traente – a me medesimo	Errore. Il segnalibro non è definito.
Regime sanzionatorio	Errore. Il segnalibro non è definito.
Utilizzo dei libretti al portatore	Errore. Il segnalibro non è definito.
Regime sanzionatorio per violazioni riguardo libretti al portatore	Errore. Il segnalibro non è definito.
Regime sanzionatorio per violazioni riguardo libretti al portatore – disciplina transitoria	Errore. Il segnalibro non è definito.
Money transfer	Errore. Il segnalibro non è definito.
Imposta di bollo	Errore. Il segnalibro non è definito.

UTILIZZO DEGLI ASSEGNI




The screenshot shows a website interface with a blue header. The header contains the logo 'You corsi' and a navigation menu with the following items: 'Regole generali', 'Assegni, libretti e money transfer' (which is highlighted), 'Oblazione', and 'eBook e allegati'. Below the header, the main content area has the title 'Utilizzo degli assegni' in blue. Underneath the title, there is a box containing a document icon and the text 'D. Lgs n. 201/2011 "Salva Italia"'. Below this box, the text reads 'modifiche anche in materia di'. This is followed by a bulleted list: '• assegni bancari e postali' and '• assegni circolari, vaglia postali e cambiari'. At the bottom of the page, there is a small footer with the text '2012 © NTL SAS - QUESTO E ALTRI CORSI LI TROVI SU WWW.YOUCORSI.COM' and a small blue circular icon with a white 'i'.

Entriamo ora più nello specifico delle modifiche apportate dal Decreto Salva Italia in materia di:

- assegni bancari e postali;
- assegni circolari, vaglia postali e cambiari.

ASSEGNI BANCARI, POSTALI E CIRCOLARI




In generale, i moduli degli assegni rilasciati dalle banche o da Poste Italiane sono muniti della **clausola di non trasferibilità**. I libretti di assegni privi di clausola sono possibili, ma il cliente deve effettuare la **richiesta in forma scritta** e deve pagare a titolo di **imposta sul bollo**, la somma di 1,50 euro.

Pertanto, è d'obbligo indicare su tutti gli assegni emessi, postali, bancari e circolari, di importo pari o superiore a €. 1.000

- il nominativo o la ragione sociale del beneficiario;
- la clausola di non trasferibilità.

L'eventuale **omissione viene sanzionata** con un minimo dell'1% (5% se l'importo supera i 50.000) e un massimo del 40% dell'importo dell'assegno. Anche in questo caso però la sanzione non sarà mai inferiore a 3000 euro.

ASSEGNI IN FORMA LIBERA



The screenshot shows a navigation menu at the top with the following items: 'Youcorsi', 'Regole generali', 'Assegni, libretti e money transfer', 'Oblazione', and 'eBook e allegati'. The main heading is 'Assegni in forma libera'. Below it, the text reads 'assegni senza clausola "non trasferibile" ≥ € 1.000'. There are two icons: a clipboard icon and a Euro symbol icon. The clipboard icon is associated with the text 'Richiesta scritta di rilascio' and a list item 'nome/ragione sociale del beneficiario'. The Euro symbol icon is associated with the text '€ 1,50 a titolo di imposta sul bollo' and a list item 'clausola di non trasferibilità'. At the bottom, there is a small footer: '2012 © NTL SAS QUESTO E ALTRI CORSI LI TROVI SU WWW.YOUCORSI.COM' and an information icon.

Come detto, gli assegni bancari senza la clausola di non trasferibilità sono rilasciati **solo se** il cliente li richiede alla banca **per iscritto** e paga per ciascuno di essi **€ 1,50 a titolo di imposta sul bollo**.

E' bene comunque sottolineare che **se il cliente li utilizzerà per importi superiori al limite**, tali assegni dovranno comunque necessariamente indicare il **nome/ragione sociale del beneficiario** e la **clausola di non trasferibilità**.


Rimangono infatti completamente applicabili le regole per l'utilizzo dei titoli anche se non riportano la clausola di non trasferibilità.

CASO PARTICOLARE

The screenshot shows a website interface with a blue navigation bar at the top containing the following items: 'You corsi', a home icon, 'Regole generali', 'Assegni, libretti e money transfer', 'Oblazione', and 'eBook e allegati'. Below the navigation bar, the main content area is titled 'Caso particolare'. A diagram features a blue horizontal line with 'Da € 1.000' at the left end and 'a € 2.500' at the right end. Above the line is an icon of a check and a pen. Below the line, the text reads 'assegni emessi prima del 6.12.2011 senza clausola di non trasferibilità'. To the left of this text is a rounded rectangular box containing 'CM 33124' and '20 marzo 2008'. Below the text is another rounded rectangular box with a red border containing the word 'Sanzione'. At the bottom of the page, there is a small footer with the text '2012 © NTL SAS QUESTO E ALTRI CORSI LI TROVI SU WWW.YOUCORSI.COM' and an information icon.

Caso particolare è quello degli assegni emessi prima del 6 dicembre 2011, privi della clausola di non trasferibilità per importi superiori alla soglia, ma **inferiori al vecchio limite di 2500 euro**. Come precisato dalla **CM 33124 del 20 Marzo 2008** in occasione dell'abbassamento della soglia da 12.500 a 5000, gli assegni liberi emessi prima del 6 dicembre 2011, ma presentanti alla banca per l'incasso successivamente, non saranno sanzionati.

ASSEGNI CIRCOLARI, VAGLIA POSTALI E CAMBIARI



The screenshot shows a website page with a blue header containing navigation links: 'Youcorsi', 'Regole generali', 'Assegni, libretti e money transfer', 'Oblazione', and 'eBook e allegati'. The main heading is 'Assegni circolari, vaglia postali e cambiari'. Below it, the text states 'sono emessi con:' followed by a bulleted list: '• indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario' and '• clausola di non trasferibilità'. A light green box contains the text: 'I clienti possono richiederne per iscritto il rilascio senza la clausola di non trasferibilità pagando per ciascun modulo la somma di €1,50 a titolo di imposta sul bollo'. A yellow warning box with a triangle icon contains the text: 'La richiesta potrà riguardare **solo assegni di importo sotto la soglia** in quanto la banca **non** potrà rilasciare assegni di questo tipo per **valori superiori**'. At the bottom, there is a small footer: '2012 © NTL SAS QUESTO E ALTRI CORSI LI TROVI SU WWW.YOUCORSI.COM' and an information icon.


Anche gli assegni circolari, i vaglia postali e cambiari, sono emessi:

- con l'indicazione del **nome o della ragione sociale del beneficiario**;
- con la **clausola di non trasferibilità**.

I clienti possono richiederne per iscritto il **rilascio senza la clausola** di non trasferibilità pagando per ciascun modulo la **somma di €1,50** a titolo di imposta sul bollo.

In questo caso ovviamente la richiesta potrà riguardare **solo assegni di importo sotto la soglia** in quanto la banca non potrà rilasciare assegni di questo tipo per valori superiori.

ASSEGNI EMESSI ALL'ORDINE DEL TRAENTE – A ME MEDESIMO



The screenshot shows a website interface with a navigation bar at the top containing 'Youcorsi', a home icon, and menu items: 'Regole generali', 'Assegni, libretti e money transfer', 'Oblazione', and 'eBook e allegati'. The main content area has the title 'Assegni emessi all'ordine del traente – a me medesimo-' and a bold statement: 'non possono essere girati a terzi qualunque sia l'importo'. Below this, a grey box contains the text: 'possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane'. At the bottom, there is a button with a document icon and the text 'Circolare MEF 281178/2010'. The footer includes '2012 © NTL SAS QUESTO E ALTRI CORSI LI TROVI SU WWW.YOUCORSI.COM' and an information icon.


Per gli assegni emessi **all'ordine del traente ('a me medesimo' o 'a me stesso')** si dispone che non possono essere girati a terzi⁹ qualunque sia l'importo, e, dunque anche per valori sotto la soglia possono unicamente essere girati per l'incasso a una banca o a Poste Italiane.

Questi assegni, secondo quanto disposto dalla **circolare MEF 281178/2010**, indipendentemente dall'importo, non possono circolare e *'l'unico utilizzo possibile è la girata per l'incasso allo stesso nome del traente/beneficiario'*.

⁹ Circolare 281178/2010 co.1 n.5

REGIME SANZIONATORIO

Violazione	Sanzione
Assegni bancari e postali \geq €1.000	dall'1% al 40% dell'importo trasferito sanzione minima 3.000 euro
Assegni circolari, vaglia postali o cambiari senza nome/ragione sociale del beneficiario e/o senza clausola di non trasferibilità	
Assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente non girati direttamente per l'incasso a una banca/Poste	

 Per importi superiori a € 50.000 la sanzione applicabile è compresa tra il 5% e il 40% dell'importo trasferito. La sanzione minima 3.000 euro

2012 © NTL SAS QUESTO E ALTRI CORSI LI TROVI SU WWW.YOUCORSI.COM

In caso di emissione:

- di assegni bancari/postali di importo \geq € 1.000
- di assegni circolari, vaglia postali o cambiari senza indicazione del nome/ragione sociale del beneficiario e/o senza clausola di non trasferibilità;
- di assegni all'ordine del traente non girati direttamente per l'incasso a una banca/Poste;

è applicabile la **sanzione dall'1% al 40%** dell'importo trasferito e comunque la **sanzione minima è di € 3.000**.

Per importi **superiori a € 50.000** la sanzione applicabile è compresa tra il **5% e il 40%** dell'importo trasferito, fermo restando l'**importo minimo dei 3.000 euro**.

UTILIZZO DEI LIBRETTI AL PORTATORE

The screenshot shows a website interface with a navigation bar at the top containing 'Youcorsi', 'Regole generali', 'Assegni, libretti e money transfer', 'Oblazione', and 'eBook e allegati'. The main heading is 'Utilizzo libretti al portatore'. Below this, a red-bordered box contains the text 'Saldo ≥ €1.000'. Two blue arrows point from this box to the words 'estinzione' and 'riduzione sotto soglia'. Below these arrows is a calendar icon and the text 'entro il 31 marzo 2012'. A yellow-bordered box with a warning icon contains the text: 'Sembra possibile ovviare a tale adempimento trasformando i libretti da "al portatore" in nominativi'. At the bottom, there is a small footer with the text '2012 © NTL SAS QUESTO E ALTRI CORSI LI TROVI SU WWW.YOUCORSI.COM' and an information icon.

Il legislatore ha stabilito che i **libretti al portatore con saldo \geq € 1.000:**

- devono essere estinti;
- oppure il loro saldo deve essere ridotto sotto la soglia;
- entro il 31.03.2012.

Nota bene: sembra possibile ovviare a tale adempimento trasformando i libretti da 'al portatore' in nominativi.

REGIME SANZIONATORIO PER VIOLAZIONI RIGUARDO LIBRETTI AL PORTATORE

Violazione	Sanzione		
con saldo \geq € 1.000	Saldo < 3.000 euro	Saldo tra 3.000 e € 50.000	Saldo > 50.000
	Saldo del libretto	dal 20% al 40% del saldo Minimo € 3.000	dal 30% al 60% del saldo Minimo € 3.000

Per quanto riguarda il regime sanzionatorio, il possessore dei libretti che viola le disposizioni indicate incorrerà in una **sanzione amministrativa ordinaria**:

- pari al saldo del libretto ove questo sia inferiore a € 3.000;
- dal 20% al 40% del saldo qualora questo sia inferiore a € 50.000 fermo restando una sanzione minima di € 3.000;
- dal 30% al 60% del saldo qualora questo sia superiore a € 50.000.

REGIME SANZIONATORIO PER VIOLAZIONI RIGUARDO LIBRETTI AL PORTATORE – DISCIPLINA TRANSITORIA

Violazione	Sanzione		
esistenti al 06/12 con saldo \geq € 1000 per i quali entro il 31/03/2012 non si provvede alla riduzione del saldo o all'estinzione	Saldo < 3000 euro	Saldo tra 3000 e € 50.000	Saldo > 50.000
	Saldo del libretto	dal 10% al 20% del saldo Minimo € 3000	dal 15% al 30% del saldo Minimo € 3000
Trasferimento libretto al portatore: mancata comunicazione dei dati entro 30 giorni	Sanzione dal 10% al 20% del saldo		

La disciplina transitoria stabilisce che per i libretti al portatore **esistenti al 06 dicembre 2011** con **saldo \geq € 1000** per i quali **entro il 31 marzo 2012 non si provveda alla riduzione del saldo o all'estinzione**, la sanzione amministrativa ridotta applicata sarà:

- pari al saldo del libretto ove questo sia inferiore a €. 3.000¹⁰;
- dal 10% al 20% del saldo qualora questo sia inferiore a €. 50.000 fermo restando una sanzione minima di €. 3.000;
- dal 15% al 30% del saldo qualora questo sia superiore a €. 50.000.

Le sanzioni indicate vanno applicate anche in caso di **trasferimento di libretti di deposito** bancari/postali al portatore qualora il cedente non comunichi, entro 30 giorni, alla banca/Poste Italiane:

- i dati identificativi del beneficiario
- l'accettazione e la data del trasferimento.

¹⁰ Periodo aggiunto in sede di conversione dall'art. 12 co. 1-bis del DL 201/2011; Come da ex art. 58 co. 3 e 7-bis terzo periodo del DLgs. 231/2007

MONEY TRANSFER



The screenshot shows a website interface with a blue header containing navigation links: 'You corsi', 'Regole generali', 'Assegni, libretti e money transfer', 'Oblazione', and 'eBook e allegati'. The main content area is white and features the title 'Money transfer' in blue. Below the title, the text reads: 'utilizzo per importi inferiori a €1.000 senza obblighi di documentazione'. A yellow-bordered box contains a warning icon (a triangle with an exclamation mark) and the text: 'Il servizio di "money transfer" è utilizzato soprattutto da lavoratori immigrati per il trasferimento di denaro nei propri Paesi di origine'. At the bottom of the page, there is a small footer with the text '2012 © NTL SAS QUESTO E ALTRI CORSI LI TROVI SU WWW.YOUCORSI.COM' and a small blue 'i' icon.

Anche per i soggetti che svolgono attività di trasferimento fondi nel circuito dei cd '*money transfer*' trova applicazione la nuova soglia che ne consente l'**utilizzo per importi inferiori a €. 1000, senza obblighi di documentazione.**

Si ricorda che il servizio di '*money transfer*' è eseguito principalmente da due circuiti internazionali (Western Union e Money Gram), e da intermediari minori, ed è utilizzato soprattutto da **lavoratori immigrati per il trasferimento di denaro nei propri paesi di origine.**

IMPOSTA DI BOLLO

Manovra di Ferragosto

imposta di bollo

trasferimenti di denaro all'estero

- agenzie di "money transfer"
- istituti bancari
- altri agenti in attività finanziaria

→ 2% dell'importo trasferito

prelievo minimo di € 3,00

2012 © NTL SAS QUESTO E ALTRI CORSI LI TROVI SU WWW.YOUCORSI.COM

Il legislatore nell'ambito della cd Manovra di Ferragosto ha istituito un'**imposta di bollo** sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati anche attraverso:

- agenzie di ' *money transfer*'
- istituti bancari
- altri agenti in attività finanziaria.

Tale imposta è dovuta in misura pari al **2% dell'importo trasferito** con ogni singola operazione, con un prelievo minimo di €. 3,00 (esclusi i trasferimenti da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale).

Oblazione



[Oblazione](#) Errore. Il segnalibro non è definito.

[Esempio](#) Errore. Il segnalibro non è definito.

[Ambito applicativo e eccezioni](#) Errore. Il segnalibro non è definito.

OBLAZIONE

You corsi

Regole generali Assegni, libretti e money transfer Oblazione eBook e allegati


Oblazione

entro 60 giorni dalla notifica della violazione

minore somma tra

- il doppio del minimo
- un terzo del massimo

non si tiene conto della sanzione minima di 3.000 euro
non si può applicare ai professionisti

 il pagamento in misura ridotta non è esercitabile dai soggetti che si sono avvalsi della medesima facoltà per analoga violazione ricevuta nei 365 giorni precedenti

2012 © NTL SAS - QUESTO E ALTRI CORSI LI TROVI SU WWW.YOUCORSI.COM

Nel caso di violazioni alla disciplina in esame il costo può essere piuttosto elevato considerato che:

- la sanzione si applica per ogni violazione
- per ogni violazione la sanzione non potrà essere inferiore a 3000 euro.

Il danno può essere ridotto grazie all'**istituto dell'oblazione** che premia chi vuole chiudere rapidamente il suo debito con lo Stato e quindi **entro 60 giorni dalla notifica** si può versare la minore somma tra

- il doppio del minimo
- un terzo del massimo

Quello che va sottolineato è che in questo caso non si tiene conto della sanzione minima di 3000 euro.

L'istituto della **oblazione non si può applicare alle violazioni commesse dai professionisti** che omettono di effettuare le comunicazioni al MEF o all'Agenzia delle Entrate .

Nota bene: il pagamento in misura ridotta non è esercitabile dai soggetti che si sono avvalsi della medesima facoltà per una analoga violazione nei 365 giorni precedenti.

ESEMPIO

The screenshot shows a website interface with a navigation bar at the top containing the following items: 'Youcorsi', a home icon, 'Regole generali', 'Assegni, libretti e money transfer', 'Oblazione', and 'eBook e allegati'. Below the navigation bar, the title 'Esempio' is centered. The main content area contains two rows of information:

- Row 1: 'violazione' followed by a right-pointing arrow and the text 'pagamento in contanti di un importo pari a € 30.000'.
- Row 2: 'oblazione' followed by a right-pointing arrow and the text '2% di 30.000 euro ~~€600~~ - doppio del minimo'.


Below these rows is a yellow-bordered box containing a warning icon (a triangle with an exclamation mark) and the text 'non è attribuito rilievo alla sanzione minima di € 3.000'. At the bottom of the page, there is a small footer with the text '2012 © NTL SAS QUESTO E ALTRI CORSI LI TROVI SU WWW.YOUCORSI.COM' and an information icon.

Facciamo un esempio.

In presenza di una violazione per il pagamento in contanti di un importo pari a € 30.000, essa potrebbe essere sanata con una sanzione di € 600 (**2% dell'importo trasferito, cioè il doppio del minimo edittale**).

Tale soluzione è particolarmente vantaggiosa in quanto non è attribuito rilievo alla sanzione minima di €. 3.000, secondo quanto precisato dalla circ. MEF del 5.8.2010 n. 281178.

AMBITO APPLICATIVO E ECCEZIONI



The screenshot shows a web page with a blue header containing navigation links: 'Youcorsi', 'Regole generali', 'Assegni, libretti e money transfer', 'Oblazione', and 'eBook e allegati'. The main content area is titled 'Ambito applicativo e eccezioni' and lists 'violazioni relative' with three bullet points: 'ai limiti di utilizzo del denaro contante', 'all'emissione di assegni bancari, postali e circolari', and 'di importo non superiore a € 250.000'. Below this is a yellow-bordered box with a warning icon and the heading 'Eccezioni:', followed by two bullet points: 'violazioni inerenti gli assegni emessi dal traente' and 'mancata comunicazione al MEF/Agenzia entrate delle violazioni relative'. The footer contains the text '2012 © NTL SAS QUESTO E ALTRI CORSI LI TROVI SU WWW.YOUCORSI.COM' and an information icon.

L'oblazione trova applicazione **solo per le violazioni** relative:

- ai **limiti di utilizzo** del denaro contante
- all'**emissione di assegni bancari**, postali e circolari
- di importo **non superiore a € 250.000**.

Eccezioni: non è prevista oblazione in caso di:

- violazioni inerenti gli assegni emessi dal traente;
- mancata comunicazione al MEF/Agenzia delle Entrate delle violazioni relative ai nuovi limiti sui trasferimenti di contante da parte dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio.

Approfondimenti

<u>I PAGAMENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI</u>	38
<u>USO CONTANTE: LE OPERAZIONI FRAZIONATE</u>	43
<u>ANTIRICICLAGGIO: COMUNICAZIONE DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI</u>	49
<u>I RISCHI PER IL PROFESSIONISTA CONNESSI ALLA PROBLEMATICA DEI CONTANTI</u>	62

I PAGAMENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Sintesi:

Le misure dirette a contrastare l'uso del contante previste dal DL 201/2011 valgono anche per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni di pensioni, stipendi e altro.

Ciò ha comportato una serie di necessarie regolamentazioni in ambito bancario e di rapporti con l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. Le principali novità sono:

- Una convenzione con l'ABI (Associazione bancaria Italiana) per la definizione delle caratteristiche di un conto corrente di base che le banche sono tenute ad offrire a costi contenuti
- Una riduzione dei costi delle commissioni interbancarie per le operazioni bancomat per gli esercenti
- Una campagna di comunicazione dell'INPS ai suoi iscritti per informare sulle nuove modalità di pagamento

Autore :

Dott. Raffaele Pellino

I nuovi limiti

Con il DL 201/2011 il legislatore introduce misure dirette a contrastare l'uso del contante, anche per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni.

Si prevede infatti che, **entro il 6.3.2012** (cioè entro 3 mesi dall'entrata in vigore del DL 201/2011) *'a fine di favorire la modernizzazione e l'efficienza degli strumenti di pagamento'*, le pubbliche amministrazioni dovranno *'avviare il processo di superamento dei sistemi basati sull'uso di supporti cartacei'*.

E', pertanto, fatto obbligo per le pubbliche amministrazioni centrali e locali, nonché i loro enti, di effettuare i relativi pagamenti in *"via ordinaria"* mediante accredito sui c/c bancari o postali dei creditori ovvero su altri strumenti di pagamento elettronici prescelti dal beneficiario.

Gli eventuali pagamenti per cassa non possono essere pari o superare € 1000¹¹;

In particolare:

- lo stipendio, la pensione, i compensi comunque corrisposti dalla PA, in via continuativa a prestatori d'opera e ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo pari o superiore a 1000 euro, debbono essere erogati con strumenti diversi dal denaro contante ovvero mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte di cui all'articolo 4 del DL 78/2010. Il suddetto limite di importo può essere modificato con decreto del MEF;
- al fine di incrementare i livelli di sicurezza e tutelare i soggetti che percepiscono trattamenti pensionistici minimi, assegni e pensioni sociali, gli accrediti di tali somme sono esenti dall'imposta di bollo. Infatti, è fatto divieto alle banche, alla società Poste Italiane e agli altri intermediari finanziari di addebitare alcun costo;
- per consentire alle PA di riscuotere le entrate di propria competenza con strumenti diversi dal contante, il MEF promuove la stipula, tramite la società Consip Spa, di una o più convenzioni con prestatori di servizi di pagamento, affinché i soggetti in questione possano dotarsi di POS a condizioni favorevoli.

¹¹ L'importo di € 1.000 (inserito in sede di conversione in legge) ha sostituito il precedente limite di € 500

Nota:

il termine del 06.03.2012 potrà essere prorogato, per specifiche e motivate esigenze, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. (Art. 12 c.2bis DL 201/2011)

Gli stipendi, le pensioni, i compensi corrisposti ai prestatori d'opera in via continuativa ed ogni altro emolumento **di importo pari o superiore a € 1.000**



devono essere eseguiti con strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, comprese le carte di pagamento prepagate.

I trattamenti pensionistici minimi, assegni e pensioni sociali



sono **esenti dall'imposta di bollo** le banche / altri intermediari finanziari non possono addebitare alcun costo.

Conto corrente base

Il MEF, la Banca d'Italia, l'Associazione bancaria italiana (ABI), la società Poste italiane Spa e le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento definiscono con apposita convenzione le caratteristiche di un conto corrente o di un conto di pagamento di base che le banche sono tenute ad offrire.¹²

CONVENZIONI: CARATTERISTICHE DEL C/C BASE

- inclusione di un numero adeguato di servizi ed operazioni, compresa la disponibilità di una carta di debito gratuita.
- struttura dei costi semplice, trasparente, facilmente comparabile;
- livello dei costi coerente con finalità di inclusione finanziaria e conforme a quanto stabilito dalla sezione IV della Raccomandazione della Commissione europea del 18 luglio 2011 sull'accesso al conto corrente di base;
- offerta senza spese alle fasce socialmente svantaggiate di clientela (in tal caso, il c/c sarà anche esente dall'imposta di bollo).

¹² Art. 12 comma 3 del DL 201/2011 convertito in legge

Termini per la convenzione

La convenzione finalizzata a stabilire le caratteristiche del conto corrente di base dovrà essere stipulata entro il 28.3.2012 (3 mesi dalla conversione in legge del decreto). In caso contrario, le caratteristiche del conto saranno individuate con decreto del MEF sentita la Banca d'Italia.

Nell'ambito della stessa convenzione verrà stabilito l'importo delle commissioni da applicare sui prelievi effettuati con carta autorizzata tramite la rete degli sportelli automatici presso una banca diversa da quella del titolare della carta.

Commissioni per le transazioni

Nell'iter di conversione è stato, inoltre, disposto che l'ABI, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, Poste italiane, il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese rappresentative a livello nazionale dovranno definire, entro il 28.3.2012 (3 mesi dalla conversione in legge del decreto), le regole generali finalizzate ad "assicurare una riduzione delle commissioni interbancarie a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento".

Pertanto, le commissioni a carico degli esercenti sui pagamenti effettuati con strumenti di pagamento elettronici, incluse le carte di pagamento, di credito o di debito, sono fissate entro un tetto massimo dell'1,5%.

INDICAZIONI INPS¹³:

Al fine di adeguare le modalità di pagamento alle nuove disposizioni del DL 201/2011 entro il 6.3.2012, l'INPS sta provvedendo ad inviare apposita **comunicazione** allo scopo di informare l'utenza circa l'utilizzo alternativo di strumenti elettronici di pagamento.

A partire dal **7.3.2012**, l'istituto di previdenza **non potrà più** effettuare pagamenti in contanti di importo superiore a €. 1.000 ; ne consegue che i titolari di pensioni con rata corrente pagata in contanti di importo complessivamente pari o superiore a €. 1000 potranno alternativamente :

- ✓ **comunicare**, entro il mese di febbraio 2012, le modalità di riscossione alternative prescelte tra l'accredito in c/c, sul libretto postale o su carta ricaricabile;
- ✓ **inoltrare** la suddetta richiesta di variazione della modalità di pagamento attraverso:
 1. il sito istituzionale dell'INPS (da parte dei soggetti in possesso di PIN)
 2. direttamente ad una struttura territoriale dell'Istituto

¹³ Messaggio INPS del 30.12.2011 n. 24711

In alternativa, la richiesta può essere fatta agli uffici bancari o postali, secondo le consuete modalità

USO CONTANTE: LE OPERAZIONI FRAZIONATE

Sintesi: L'approfondimento analizza il caso di trasferimenti ripetuti di importo inferiore alla soglia di 1000 euro quando la somma totale trasferita da un soggetto all'altro superi complessivamente tale limite.

Si tratta delle cosiddette "*operazioni frazionate*" che, se poste in essere al solo scopo di aggirare il limite sono sanzionate ma in altri casi possono generare dubbi di gestione.

Il divieto non si applica quando il limite venga superato per pagamenti chiaramente riferiti a distinte ed autonome operazioni oppure per pagamenti riferiti alla medesima operazione, quando però il frazionamento risulta, in alternativa :

- connaturato all'operazione stessa
- è la conseguenza di preventivo accordo tra le parti.

Autore : Dott. Raffaele Pellino

Sommario

Premessa

1. Cosa si intende per "operazioni frazionate"
2. Casi particolari

Premessa

Come noto, per effetto della modifica introdotta dall'art. 12 comma 1 del DI 201/2011 convertito, l'art. 49 del dlgs 231/2007 dispone che:

"è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento sia complessivamente pari o superiore ad €1.000.

Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificialmente frazionati.

Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e poste italiane S.p.a."

Pertanto, riguardo al nuovo limite nell'uso del contante, il legislatore precisa che :

- il divieto riguarda **complessivamente** il valore oggetto di trasferimento;
- il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono **artificialmente frazionati**.

1. Cosa si intende per "operazioni frazionate"

Per non incorrere nella violazione della norma relativa all'uso del contante dunque bisogna innanzitutto interpretare il significato dell'avverbio 'complessivamente' nel dettato della legge, ed è necessario tenere in considerazione eventuali operazioni che si presentano come unitarie sotto il profilo economico, anche se realizzate in momenti diversi, mediante molteplici trasferimenti/pagamenti, singolarmente inferiori alla soglia.

Il divieto riguarda quindi il trasferimento di denaro, libretti e titoli al portatore di importo pari o superiore a 1000 euro, indipendentemente dal fatto che il trasferimento sia effettuato in una o più soluzioni e mediante uno o più di tali mezzi di pagamento.

Inoltre, come specificato dalla norma, il trasferimento è comunque vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla predetta soglia che appaiano artificialmente frazionati..

1.1. Definizione di operazione frazionata

Il Dlgs 231/2007 definisce frazionata un' operazione che pur essendo unitaria sotto il profilo economico, viene *'...posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo (7 giorni), ferma restando la*

sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale'. In altre parole, il periodo di 7 giorni non deve essere inteso come un limite assoluto, superato il quale non vi siano rischi che l'operazione sia considerata 'frazionata' e quindi sospetta. Al contrario, anche se effettuati in un arco di tempo più lungo i trasferimenti potranno essere considerati correlati se vi saranno elementi particolari che lo dimostrano.

1.2. I chiarimenti della CM 65633/2088

La rilevanza delle operazioni frazionate è sottolineata anche dalla circolare ministeriale del 12/06/2008 n. 65633.

Il MEF ha infatti evidenziato che con riferimento alla presenza di più trasferimenti, singolarmente di importo inferiore ai 1000 euro ma di ammontare complessivo superiore alla soglia, restano validi i chiarimenti forniti dal Consiglio di Stato secondo cui *'in mancanza di una precisa delimitazione temporale determinata dalla legge e nell'evidente impossibilità di desumere una simile delimitazione in via interpretativa, debba prendersi senz'altro come punto di riferimento il criterio 'oggettivo', tenendo conto, però, che la circostanza della presenza di determinati elementi, anche di ordine temporale, potrebbe rendere pienamente compatibili con le finalità delle misure antiriciclaggio eventuali eccezioni alla regola in parola, in talune fattispecie particolari'*

Secondo il Ministero dunque, in virtù anche dei pareri espressi nel tempo dall'allora Commissione prevista dall'art.32 del DPR n.148/88, si può ritenere che:


- ⇒ in via generale, il divieto riguarda i trasferimenti in unica soluzione di denaro, libretti di deposito al portatore e di titoli al portatore per importo pari o superiore ad €1.000, anche quando tale limite venga superato cumulando le suddette diverse specie di mezzi di pagamento;
- ⇒ nelle singole ipotesi però, nel caso di più trasferimenti nel tempo che singolarmente sono di importo inferiore a 1.000 ma che sommati superano tale soglia, essi possono avvenire se si realizzano queste condizioni:
 - singoli pagamenti riferiti a distinte ed autonome operazioni (dunque non riconducibili ad un frazionamento 'artificioso')
 - pagamenti plurimi riferiti alla medesima operazione, per così dire 'naturali' e cioè:
 - connaturati al tipo di operazione (ad es. contratto di somministrazione)
 - conseguenza di preventivo accordo tra le parti (ad es. pagamento rateale);

Esempi:

- l'acquisto di un bene per €. 5.000 pagato in forma rateale è consentito e può essere rateizzato in 10 tranche in contanti da €.500 cadauna. Va da sé che le rate non possono superare il limite e dunque è vietato pagare con 2 rate da 2500 euro.

- un pagamento di €1.500 effettuato in più momenti successivi (ad es. € 500 al giorno per 3 giorni, anche non consecutivi) che si riconducibile ad un'unica operazione di acquisto, genera un trasferimento di denaro sanzionabile.

Caso diverso sarebbe se il pagamento di €1500 venisse effettuato in 3 tranche da € 500 a 30/60/90 giorni. In quest'ultimo caso proprio perché siamo in presenza di una pagamento rateale frutto di prassi commerciale non si verifica alcuna violazione se il soggetto effettua il pagamento di una fattura in più tranche a 30, 60 e 90 giorni data fattura, tutte di importo inferiore a 1000 euro.



Rientra, comunque, nel potere discrezionale dell'Amministrazione valutare caso per caso se il frazionamento sia stato invece realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto imposto dalla legge.

2. Casi particolari

Vediamo quali sono le posizioni che il MEF ha ufficialmente assunto , sia con riferimento a valori di soglia diversi in merito ad alcuni casi particolari

2.1 Pagamento di una fattura di ammontare superiore a €1.000 ma con pagamenti frazionati sotto il limite.

In questo caso , come del resto già precedentemente affermato in data 6.10.2006 dell'ex UIF , il pagamento frazionato di una fattura non comporta violazione ad una condizione: che la suddivisione in più pagamenti in contanti sotto la soglia sia frutto di ordinarie dilazioni conseguenti a preventivi accordi tra le parti.

Si capisce l'importanza a questo proposito di alcuni fatti :

1. Esistenza di scadenze preventive e prefissate
2. Accordi preventivi
3. Richiamo in fattura di tali accordi o del contratto o di una ordinaria prassi commerciale

2.2 Finanziamento soci in contanti con più tranches sotto il limite

In questo caso il MEF rileva come , a differenza dei pagamenti delle fatture che sono in qualche modo supportati dall'esistenza di una consolidata prassi commerciale , il caso di un finanziamento soci effettuato con versamenti successivi non è connaturato all'operazione .

Il Ministero dunque, pur non escludendo che questa operazione sia possibile, in particolare se vi è un preventivo accordo tra le parti, riconosce che tali operazioni si potrebbero prestare a strumentalizzazioni e forzature. Per questo motivo si esprime nel '*mantenere impregiudicato il potere dell'autorità amministrativa di verificare nelle singole fattispecie la sussistenza in concreto dei presupposti per l'applicazione della sanzione*'

A parere di chi scrive eventuali versamenti in contanti in esito ad una delibera di finanziamento soci oggi risulterebbero, con un limite tanto ridotto, piuttosto difficili da giustificare considerato che la riduzione della soglia obbligherebbe a numerosissime operazioni di piccola entità anche in periodi di tempo ristretti; questo anche per finanziamenti soci di modesta entità.

E' opportuno richiamare anche quanto disposto dall'art. 41 del DPR 231/2007 dopo la recente modifica introdotta dall'Art. 36 comma 1 lett. b , dal DL 78/2010 che in tema di segnalazione di operazioni sospette definisce appunto come 'SOSPETTO' :

' il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante anche non in violazione dei limiti...'

Va da sé dunque che risulterebbe particolarmente arduo giustificare le ragioni sostanziali per cui finanziamenti di soci vengano suddivisi in versamenti di piccola entità, magari concentrati nel tempo.

2.3 Pagamento di dividendi ai soci

In questo caso il MEF ritiene non ammissibile il pagamento per contanti con versamenti frazionati e sotto la soglia dei 1.000 euro anche se le dazioni in denaro avvengono oltre i 7 giorni indicati dalla lettera m. art. 1 Dlgs 231/2007.

La giustificazione addotta per l'inammissibilità di tale comportamento risiede nel fatto che questo non sarebbe mai frutto di un preventivo accordo ma sarebbe sempre causato da una decisione unilaterale della società.

2.4 Versamenti frazionati nell'ambito di una impresa familiare

In questo caso il Ministero, in una risposta fornita in un incontro con la stampa, ha ritenuto tale comportamento sanzionabile. Anche il pagamento di utili o di emolumenti in una impresa familiare, dunque, deve avvenire secondo canali "tracciabili" e non si può, al fine di eludere la disposizione, frazionare la cifra versata.

2.5 Pagamento di stipendi in contanti

Data la grande diffusione della fattispecie del pagamento per contanti ai dipendenti, la stampa specializzata si è occupata ampiamente della questione. Ricordiamo infatti come in questa materia si seguisse la regola ex art. 1277 del CC per il quale i dipendenti non potevano essere obbligati ad indicare un c/c su cui accreditare eventualmente il pagamento se non dietro esplicita richiesta.

Le conclusioni cui si è giunti nell'interpretazione della norma in quest'ambito sono che :

- La limitazione del contante ad un massimo di € 999,99 si applica anche nel pagamento degli stipendi sia per i rapporti di lavoro subordinato che parasubordinato;
- Costituisce violazione sanzionabile la suddivisione del versamento in una o più quote inferiori alla soglia a titolo di acconto e in un'altra a titolo di saldo;
- Il dipendente può scegliere se farsi accreditare lo stipendio con bonifico (e in questo caso dovrà ovviamente aver indicato gli estremi bancari per l'accredito) ovvero decidere di essere pagato con un assegno non trasferibile;
- La modalità di pagamento è obbligatoria per legge pertanto il datore di lavoro non sembra tenuto a riconoscere particolari permessi al dipendente per consentirgli di recarsi in banca ad effettuare l'eventuale prelievo in contanti.

ANTIRICICLAGGIO: COMUNICAZIONE DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI

Sintesi:

L'approfondimento prende in esame gli adempimenti a cui sono chiamati i professionisti che nell'ambito della loro attività sono chiamati ad applicare la vigilanza richiesta dal D.Lgs 231 del 21 novembre 2007 ; vengono esaminate le modalità operative dopo il recente D.M. 17 .11.2011

La seconda parte si occupa delle possibili sanzioni tenendo conto dei chiarimenti apportati con la CM n.2 del 16..2012

Autore :

Dott. Raffaele Pellino

Sommario

Premessa

1. La comunicazione delle violazioni alla normativa antiriciclaggio
2. Le modalità operative della comunicazione
3. Prelievi e versamenti
4. Il regime sanzionatorio
5. Chiarimenti della CM n.2 del 16.1.2012

Premessa

Come noto l'art. 51 del Dlgs 231/2007 prevede che tutti i destinatari della normativa sull'antiriciclaggio quali gli intermediari finanziari ed i professionisti (dottori commercialisti ed esperti contabili, ragionieri, consulenti dal lavoro, CAF, società di servizi in ambito contabile / tributario, ecc.) che nello svolgimento delle loro funzioni e nei limiti delle loro attribuzioni hanno notizia di violazioni relative all'utilizzo :

- di denaro contante
- di assegni "liberi" e libretti al portatore

devono entro 30 giorni comunicare tali infrazioni :

- al MEF (ovvero, alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato) per la contestazione e gli altri adempimenti;
- all'Agenzia delle Entrate, per i controlli di natura fiscale.

Tale obbligo viene previsto dall'art. 51 comma 1 del Dlgs 231/2007 il quale dispone che:

'I destinatari del presente decreto che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività, hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14, e all'articolo 50 ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e per la immediata comunicazione della infrazione anche alla Agenzia delle entrate che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale'.

Nota:

La disponibilità da parte dell'Agenzia dei detti dati consentirà analisi del rischio più approfondite e consentirà selezioni più accurate dei soggetti a maggiore rischio evasione e frode con conseguente maggiore incisività dell'azione di contrasto degli illeciti fiscali e maggiore efficacia dell'attività di accertamento"¹⁴

Vediamo nel dettaglio il contenuto di questi obblighi .

¹⁴ Come dalla Relazione illustrativa del DL 201/2011

1. La comunicazione delle violazioni alla normativa antiriciclaggio

In attuazione delle disposizioni inserite nella cd 'Manovra di Ferragosto'(15), il recente DM 17.11.2011 ha rideterminato la competenza territoriale degli uffici:

- ⇒ competenti in materia di procedimenti amministrativi sanzionatori antiriciclaggio relativamente alle sanzioni di cui all' art. 58 del Dlgs 231/2007;
- ⇒ destinatari delle comunicazioni delle suddette violazioni, a prescindere dall'importo delle stesse.

Disciplina previgente: i soggetti sui quali ricadono gli obblighi antiriciclaggio (intermediari finanziari e professionisti) dovevano inviare le contestazioni o le segnalazioni:

- ◆ alle Direzioni Territoriali dell'Economia e delle Finanze ovvero, alle persone dei rispettivi Direttori pro tempore, nel caso di violazioni di importo inferiore a €.250.000 ;
- ◆ alla Direzione V del Dipartimento del Tesoro (cd 'Direzione antiriciclaggio") nel caso di violazioni non delegate alle Direzioni territoriali e, comunque, di importo superiore a €. 250.000.

Pertanto, a decorrere dal 30.11.2011 i soggetti interessati agli obblighi antiriciclaggio devono trasmettere le relative comunicazioni alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato (anziché alle Direzioni Provinciali servizi vari ovvero direttamente al MEF)16.

Ciò vale anche nel caso in cui le violazioni siano di ammontare superiore a € 250.000 (non assoggettabile ad oblazione).

La Direzione V del Dipartimento del Tesoro rimane competente della definizione dei procedimenti:

- di ammontare superiore a € 250.000 riguardanti i processi verbali di constatazione prevenuti al 31.8.2011;
- già avviati nell'ambito della stessa Direzione, anche di importo inferiore a € 250.000.

Nota:

Secondo l' art. 3 del DM 17.11.2011:

- ◆ la Direzione V del Dipartimento del Tesoro esercita la funzione di indirizzo e consulenza in materia;
- ◆ il Dipartimento di Ragioneria Generale dello Stato coordina l'attività amministrativa a livello nazionale e risolve gli eventuali conflitti di competenza tra le sedi, in accordo con il Dipartimento

15 Art. 2, comma 4-bis del DL 138/2011 convertito

16 Art. 1 comma 1 prima parte del DM 17.11.2011

2. Le modalità operative della comunicazione

In attesa di chiarimenti dalle Entrate riguardo le modalità operative del nuovo obbligo, si ritiene che la comunicazione possa essere redatta in carta libera ed inviata alla competente Ragioneria Territoriale tramite raccomandata A/R.

In essa occorre trascrivere:

- caratteristiche dell'infrazione;
- generalità del soggetto (o dei soggetti) che ha (o che hanno) commesso l'infrazione;
- generalità del segnalante;
- circostanze in cui il segnalante ha preso atto dell'infrazione 17.

Nota:

Per le comunicazioni in esame (rispetto a quanto stabilito per la segnalazione delle operazioni sospette) non è stato previsto né il regime di riservatezza, né il divieto di comunicazione. Pertanto, il professionista potrà, qualora lo ritenga opportuno, avvisare il cliente di aver eseguito la comunicazione.

3. Prelievi e versamenti

La circolare MEF del 4/11/2011 ha precisato che le operazioni di prelievo e/o di versamento di contante superiore ai limiti non generano automaticamente una violazione e pertanto, non comportano l'obbligo di effettuare la comunicazione.

Tale obbligo si configura solo quando concreti elementi inducano a ritenere violato il divieto di trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi (18)

3.1 Segnalazione di operazioni sospette

Costituiscono elementi di segnalazione alla UIF:

¹⁷ De Angelis L. "L'antiriciclaggio cambia indirizzo", *Italia Oggi*, 16.12.2011, p. 29

¹⁸ Art. 51 del Dlgs 231/2007

- il ricorso frequente ed ingiustificato al contante anche senza violazione dei limiti;
- il prelievo e/o versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a € 15.000.

Lo stesso MEF nella Circolare 297944/2010 ha precisato che i soggetti destinatari degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette devono:

- ♦ valutare con attenzione le nuove ipotesi normativamente indicate;
- ♦ raffrontarle con il profilo soggettivo del cliente o dell'effettivo beneficiario dell'operazione, al pari di quanto accade con gli altri indici di anomalia.

Pertanto, non si impone ai soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio un'automatica segnalazione all'UIF bensì un'attenta valutazione delle operazioni poste in essere dal cliente "caso per caso" considerando anche la condotta generale tenuta dallo stesso.

Nota :

A parere di chi scrive anche sulla base delle indicazioni normative di cui all' art. 51 del Dlgs 231/2007 i destinatari degli obblighi di comunicazione alle competenti RTS ed all'agenzia delle Entrate per i conseguenti controlli di natura fiscale devono effettuare tale comunicazione qualora abbiano notizia di infrazione delle disposizioni relative al denaro contante, ai libretti di deposito bancari/postali al portatore o titoli al portatore, agli assegni bancari e postali, agli assegni bancari/postali emessi all'ordine del traente ed agli assegni circolari, vaglia postali e cambiari (di cui all' art. 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14, e all'art. 50 Dlgs 231/2007).

Qualora oggetto dell'infrazione sia un'operazione di trasferimento già segnalata all' UIF quale operazione sospetta questi non è tenuto alla comunicazione di cui sopra.

4. Regime sanzionatorio

La violazione dell'obbligo di comunicazione è punita con una sanzione pecuniaria amministrativa, la cui misura può variare dal 3% al 30% dell'importo dell'operazione¹⁹ e comunque non inferiore a € 3.000. (20)

Così **ad esempio** a fronte di una fatture di €. 10.000 pagata in contanti, registrata in contabilità ma non comunicata dal professionista alle autorità competenti, questi assumeva anteriormente alle recenti modifiche il rischio di una sanzione variabile da 300 a 3.000 euro, mentre con le nuove regole sarà soggetto ad una sanzione minima di €. 3.000.

SEDI DELLE RAGIONERIE TERRITORIALI DELLO STATO A CUI EFFETTUARE LE COMUNICAZIONI		
RTS	AMBITI TERRITORIALI	INDIRIZZO
Torino	Piemonte e Valle d'Aosta	Via Grandis n. 14, 10121, TO
Genova	Liguria	Via Urbano Rela n. 8, 16151, GE
Milano	Lombardia	Via Tarchetti n. 6, 20121, MI
Bolzano	Trentino Alto Adige	P.zza Tribunale n. 2, 39100, BZ
Verona	Verona, Vicenza, Padova, Rovigo (zona sud/ovest)	Lungadige Capuleti n. 11, 37122, VR
Venezia	Venezia, Treviso, Belluno (zona nord/est)	Campo S. Angelo n. 3538, 30124, VE
Udine	Friuli Venezia Giulia	Via Gorghini n. 18, 33100, UD
Bologna	Emilia Romagna e Marche	P.zza dell'8 Agosto n. 26, 40126, BO
Firenze	Toscana	Via Pietrapiana n. 53, 50121, FI
Perugia	Umbria	Via Martiri dei Lager n. 77, 06100, PG
Roma	Roma, Rieti, Viterbo (zona centro/nord)	Via Napoleone Parboni n. 6, 00153, RM
Latina	Latina, Frosinone (zona sud)	V.le Pier Luigi Nervi n. 270, 04100, LT
L'Aquila	Abruzzo	C/o Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza Coppito, 67100, AQ
Napoli	Napoli, Avellino, Benevento, Caserta (zona centro/nord)	Via Lauria n. 80, Centro Direzionale IS. F80, 80143, NA

¹⁹ Art. 58 co. 7 del DLgs. 231/2007

20 Art. 58 co. 7-bis primo periodo del DLgs. 231/2007

Salerno	Salerno e Basilicata	P.zza S. Agostino n. 29, 84121, SA
Bari	Puglia e Molise	Via Demetrio Marin n. 3, 70125, BA
Cosenza	Cosenza, Crotone, Catanzaro (zona nord)	P.zza XI Settembre n. 1, 87100, CS
Reggio Calabria	Reggio Calabria, Vibo Valentia (zona sud)	Via dei Bianchi n. 7, 89100 RC
Messina	Messina, Caltanissetta, Enna, Palermo, Trapani (zona centro/nord)	Via Monsignor D'Arrigo n. 5, 98122, ME
Catania	Catania, Agrigento, Siracusa, Ragusa (zona sud/est)	Via Cardinale Dusmet n. 17, 95121, CT
Cagliari	Cagliari, Oristano (zona sud/ovest)	Via XX Settembre n. 13, 09125, CA
Sassari	Sassari, Nuoro (zona nord/ovest)	Via Carlo Felice n. 29, 07100, SS

5. Chiarimenti della CM n.2 del 16.1.2012

La Circolare del 16.1.2012 n. 2 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Direzione V) fornisce rilevanti chiarimenti in materia di procedimenti sanzionatori per le violazioni dei limiti all'utilizzo di denaro contante, assegni "liberi" e libretti al portatore.

In particolare, le disposizioni relative alle sanzioni (21) specificano che:

⇒ **violazioni commesse fino al 15.06.2010**

Si applica la normativa previgente, ovvero:

- per i trasferimenti effettuati in violazione dei commi 1, 5, 6 e 7 dell'art. 49 del DLgs 231/2007, si applica una sanzione compresa tra l'1% e il 40% dell'importo trasferito.
- non era prevista la sanzione minima pari a 3.000 euro (introdotta dalla L.122/2010)

⇒ **violazioni commesse dal 16.06.2010**

Per le violazioni relative a :

- denaro contante, libretti di deposito bancari/postali al portatore o titoli al portatore²²;
- assegni bancari e postali²³;
- assegni bancari/postali emessi all'ordine del traente²⁴ ;
- assegni circolari, vaglia postali e cambiari ²⁵;

²¹ all'art. 58 del DLgs 231/2007

²² art. 49 comma 1 del DLgs 231/2007

²³ art. 49 comma 5 del DLgs 231/2007

²⁴ art. 49 comma 6 del DLgs 231/2007

la sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo all'importo di 3.000 euro. Qualora si tratti di importi superiori a €. 50.000 la sanzione minima è aumentato di cinque volte (ossia va dal 5% al 40% dell'importo trasferito);

Ciò non fa venire meno la possibilità di chiudere i procedimenti oblabili al 2% degli importi oggetto di infrazione qualora trattasi di transazioni di importo non superiore a €. 250.000.

Per le violazioni relative agli

- assegni bancari/postali emessi all'ordine del traente la sanzione si applica anche per importi inferiori a 1.000 euro, atteso che gli assegni al traente non possono essere trasferiti.

Per questa violazione non è prevista la facoltà di "oblare" così come per le violazioni relative i libretti di deposito bancari o postali al portatore²⁶.

Infine, si ricorda che:

- il termine per ricondurre i libretti al portatore sotto la soglia dei 1.000 euro è il 31.03. 2012.
- per le violazioni sui libretti al portatore, con saldo inferiore ai 3.000 euro, la sanzione è pari al saldo del libretto stesso ;
- le infrazioni commesse dopo il 6 dicembre 2011, relativamente al nuovo limite dei 1.000 euro, non sono sanzionabili fino al 31 gennaio 2012.

VIOLAZIONE	SANZIONE
<ul style="list-style-type: none"> ▪ trasferimento di denaro contante pari o superiore a 1.000; ▪ emissione di assegni bancari/postali di importo > € 1.000; ▪ emissione di assegni circolari, vaglia postali o cambiari senza indicazione del nome/ragione sociale de beneficiario e/o senza clausola di non trasferibilità; ▪ emissione di assegni all'ordine del traente non girati direttamente per l'incasso a una banca/Poste; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dall'1% al 40% dell'importo trasferito; ▪ dal 5% al 40% dell'importo trasferito, se l'importo superiora € 50.000; fermo restando l'importo minimo della sanzione pari a € 3.000.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ libretti di deposito al portatore esistenti al 6.12.2011 con saldo > € 1.000 per i quali entro il 31.3.2012 non si provvede alla riduzione del saldo ovvero all'estinzione. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sanzione dal 10% al 20% del saldo, con un minimo di € 3.000.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ libretti di deposito al portatore con saldo pari o superiore a € 1.000. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sanzione dal 20% al 40% del saldo e comunque non inferiore a € 3.000.

²⁵ art. 49 comma 7 del DLgs 231/2007

²⁶ art. 49 commi 12,13,14 del DLgs 231/2007

▪ libretti al portatore con saldo < a € 3.000

▪ sanzione è pari al saldo del libretto.

Fasi del procedimento amministrativo sanzionatorio²⁷

A seguito della comunicazione effettuata²⁸ da parte dei soggetti obbligati (istituzionali e privati) quali:

- Agenzia delle entrate
- l'Agenzia delle dogane
- Equitalia
- istituti bancari
- Poste Italiane
- notai
- altre categorie di professionisti

l'ufficio ricevente (ovvero le Ragionerie Territoriali dello Stato – RTS) deve valutare se la segnalazione risulta completa e procedibile.

Qualora la segnalazione sia di tipo semplice (assegno senza clausola, libretto ricondotto alla soglia oltre i termini, etc.) ed il segnalante abbia:

- riportato tutti i dati anagrafici della persona fisica e/o giuridica in modo corretto;
- prodotto copia del titolo irregolare
- le RTS hanno 90 giorni di tempo, dal protocollo di arrivo della segnalazione, per procedere alla notifica della violazione all'autore della stessa .

Tale periodo può essere interrotto se i dati inviati risultano incompleti o illeggibili. In tal caso, l'ufficio chiederà al segnalante elementi di dettaglio o precisazioni sull'operazione e, dal momento della successiva acquisizione di tutti dati necessari, vanno considerati i nuovi termini di decadenza.

Esempio: se la segnalazione riguarda assegni senza clausola di non trasferibilità, è possibile chiedere alla banca della controparte i dati del traente/beneficiario. In tal caso, i termini per la notifica interrotti si riaprono dal momento della ricezione di tali dati.

Allo stesso modo, quando l'istruttoria richiede un lasso di tempo congruo per determinare l'accertamento definitivo dell'ipotesi di violazione, come nel caso, ad esempio di scritture contabili inviate dall'Agenzia delle entrate, la decadenza corrisponde al periodo che intercorre tra la data in cui si forma il convincimento definitivo dell'amministrazione (che, a sua volta, può coincidere con il

²⁷ ai sensi della legge 689/1981

²⁸ art. 51 del Dlgs 231/2007

protocollo di arrivo delle ultime notizie utili al completamento dell'istruttoria) e quella di avvenuta notifica alla parte²⁹.

Al riguardo, secondo la giurisprudenza il tempo necessario per un'istruttoria che superi i 90 giorni deve essere documentato e dimostrato dall'amministrazione che effettua la contestazione.

Pertanto, quando la contestazione è effettuata e notificata dalla GdF per l'apertura del conseguente fascicolo vanno considerati alcuni elementi quali:

- la possibile decadenza della notifica alla parte (se questa non abbia già firmato in pari data il verbale)
- l'eventuale prescrizione delle violazioni contestate (in caso siano trascorsi più di cinque anni dalla commissione del fatto)
- la corretta impostazione giuridica delle responsabilità (obbligati principali, concorso e solidarietà ai sensi della legge 689/81)
- la completezza dell'eventuale documentazione probante allegata al processo verbale (estratti delle scritture societarie, fatture, dichiarazioni delle parti)
- l'esatta identificazione dell'infrazione contestata
- l'inserimento della possibilità di oblazione, ove previsto.

Questi elementi devono essere contenuti anche nelle contestazioni che verranno prodotte e notificate dalle sedi RTS in base alle segnalazioni di infrazioni pervenute.

Istruttoria

In seguito all'avvenuta contestazione della violazione da parte del MEF o della GdF alla parte/i, il reo (persona fisica o giuridica) ha la possibilità di inviare:

entro 30 giorni dalla notifica

memorie difensive scritte

o chiedere di essere ricevuto in audizione dalla Ragioneria territoriale competente.

Decretazione

Il nucleo che redige il processo verbale, decreta:

- la sanzione;
- il proscioglimento nel merito ;
- l'archiviazione per motivi procedurali (es. decadenza-prescrizione).

²⁹ Si ricorda che i libri e le altre scritture contabili delle imprese fanno prova contro l'imprenditore, ai sensi dell'art. 2709 del codice civile.

Ciò deve essere corredato da congrua ed esaustiva motivazione, fornendo elementi di risposta alle eventuali deduzioni prodotte dalla parte.

La sanzione è irrogata, secondo i pareri di massima della Commissione consultiva³⁰, per le contestazioni relative ad importi oblabili al momento della contestazione.

Qualora le violazioni contestate siano singolarmente superiori a €. 250.000, il decreto viene redatto dopo l'esame della Commissione consultiva, che si conclude con parere obbligatorio³¹. Le Sedi territoriali RTS, competenti a trattare le contestazioni per le violazioni singolarmente superiori a 250.000 euro, dovranno inviare alla Direzione V, in fase di decretazione, per ogni posizione, una relazione dettagliata :

del processo verbale di contestazione
delle prove documentali
e delle memorie difensive che fossero pervenute
nonché dell'avvenuta audizione.

Tali relazioni saranno presentate alla Commissione, che emetterà un parere obbligatorio, anche se non vincolante, per ciascuna posizione. In seguito, il decreto viene predisposto integrando il testo del parere, che non viene perciò inviato alla parte ma resta agli atti del fascicolo.

Notifica

Il provvedimento sanzionatorio deve essere notificato entro i termini di prescrizione, ovvero entro 5 anni dalla notifica della contestazione.

Questi termini, opponibili dalla parte e altresì rilevabili d'ufficio, costituiscono un giustificato motivo di revoca del decreto in sede di eventuale ricorso.

Esecuzione

Una volta notificato il decreto e scaduti i termini di impugnabilità dinanzi al Tribunale (entro 30 ovvero 60 giorni nel caso di soggetto residente all'estero), l'ufficio deve inoltrare una lettera di sollecito di pagamento, prima dell'eventuale iscrizione a ruolo dell'importo della violazione tramite Equitalia.

Procedimenti all'esame della Commissione consultiva

Le sedi delle Ragionerie Territoriali dello Stato competenti alla trattazione delle violazioni:

³⁰ La Commissione, prevista dall'articolo 1 DPR 114/2007, ha, nel corso della sua attività, formulato alcuni pareri di massima, per categorie di violazioni di importo inferiore a 250.000 euro, da utilizzarsi come riferimenti per la decretazione, cosiddetta "motivata", in fermo restando il nuovo limite di sanzione minima pari a 3.000 euro per le violazioni commesse dopo il 15 giugno 2010

³¹ ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 231/2007

di importo superiore a 250.000 euro (non obblabili)

concernenti l'apertura di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia

relative all'omessa comunicazione da parte dei soggetti obbligati

sono, allo stato attuale, solo 6 su 22 sedi totali.

In particolare, le sedi indicate (Roma - Milano - Napoli - Genova - Bologna - Bari) trattano altresì le violazioni ex articolo 50 (conti anonimi) e articolo 51 (omessa comunicazione da parte dei soggetti obbligati).

Questi contesti sono sottoposti all'esame della Commissione consultiva, che emette un parere obbligatorio, il cui contenuto, di proscioglimento o sanzionatorio, viene di norma recepito in un decreto, che è l'atto finale del procedimento, espressione del potere decisionale dell'Amministrazione. I procedimenti per infrazioni di valore superiore a 250.000 euro, ma composti da più rilievi, tutti inferiori o pari a 250.000 euro, per i quali, nel processo verbale di contestazione, sia stata concessa alle parti la possibilità di chiudere il procedimento con oblazione, sono definiti con decreto motivato e dunque possono essere svolti in ogni sede delle 22 RTS. È importante decretare con la stessa tempistica e in modo equivalente i contesti collegati tra loro, che scaturiscono dalla medesima indagine del Nucleo della Gdf.

FASI DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO	
COMUNICAZIONE	A seguito della comunicazione da parte dei soggetti obbligati le RTS hanno 90 giorni di tempo, dal protocollo di arrivo della segnalazione, per procedere alla notifica della violazione. Tale periodo può essere interrotto se i dati inviati risultano incompleti o illeggibili (si richiede al segnalante elementi di dettaglio o precisazioni) e, dal momento della successiva acquisizione, vanno considerati i nuovi termini di decadenza.
ISTRUTTORIA	In seguito alla contestazione della violazione il soggetto persona fisica o giuridica può inviare entro 30 giorni dalla notifica: memorie difensive scritte chiedere di essere ricevuto in audizione dalla RTS competente
DECRETAZIONE	Il nucleo che redige il processo verbale, decreta: la sanzione; il proscioglimento nel merito ; l'archiviazione (ad es. per decadenza-prescrizione). Ciò deve essere corredato da congrua ed esaustiva motivazione.

NOTIFICA	<p>Il provvedimento sanzionatorio deve essere notificato entro i termini di prescrizione (ovvero entro 5 anni).</p> <p>Questi termini, opponibili dalla parte e rilevabili d'ufficio, costituiscono un giustificato motivo di revoca del decreto in sede di eventuale ricorso</p>
ESECUZIONE	<p>Una volta notificato il decreto e scaduti i termini di impugnabilità dinanzi al Tribunale (entro 30 ovvero 60 giorni nel caso di soggetto residente all'estero), l'ufficio deve inoltrare una lettera di sollecito di pagamento, prima dell'eventuale iscrizione a ruolo.</p>

I RISCHI PER IL PROFESSIONISTA CONNESSI ALLA PROBLEMATICHE DEI CONTANTI

Sintesi:

Necessità di particolare attenzione da parte dei professionisti e dei centri di elaborazione dati (CED) che gestiscono le contabilità dei propri clienti riguardo le modalità di incasso/pagamento delle fatture di cui si procede alla registrazione e ai prelievi/versamenti effettuati fra soci e società, per non rischiare di incappare in sanzioni piuttosto salate.

Autore : Dott. Raffaele Pellino

Sommario

Premessa

1. I rischi sanzionatori per il professionista ;
2. Obblighi antiriciclaggio per il professionista
3. Tutela della riservatezza

Premessa

Le novità introdotte con il cd Decreto 'Salva Italia' in materia di tracciabilità dei pagamenti potrebbero rivelarsi un'arma a doppio taglio per i professionisti dell'area contabile.

L'eventuale violazione delle norme sul trasferimento di denaro contante (di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore) tra soggetti diversi per importi pari o superiori a 1.000 euro potrebbe comportare una sanzione da € 3000 per i professionisti che non procedano alla comunicazione alla competente Ragioneria territoriale dello Stato e all'Agenzia dell'Entrate per l'attivazione dei relativi controlli di carattere fiscale.

Pertanto, tutti i professionisti e i centri di elaborazione dati (CED) che gestiscono le contabilità dei propri clienti dovranno fare particolare attenzione:

- ◆ alle modalità di incasso/pagamento delle fatture di cui si procede alla registrazione;
- ◆ ai prelievi/versamenti effettuati fra soci e società;

Si tenga, però, presente che seppure i nuovi limiti risultino in vigore dal 6.12.2011, in sede di conversione in legge del DL 201/2011 è stata prevista una moratoria per le sanzioni. Pertanto, le nuove limitazioni avranno effetto dal 1.02.2012 mentre non costituiscono infrazione le violazioni commesse nel periodo compreso tra il 6.12.2011 ed il 31.1.2012 (ovvero comprese tra 1.000,00 e 2499,99 euro).

I rischi sanzionatori per il professionista

Come noto, con la previsione dell'art. 60 co. 2 del DLgs 231/2007 l'autore delle violazioni anti-riciclaggio può utilizzare per la definizione delle stesse, l'istituto **dell'oblazione**. Tale istituto³² consente di definire il procedimento sanzionatorio pagando una somma:

- ◆ pari ad 1/3 del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa
- ◆ oppure, se più favorevole, pari al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento;

entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica della violazione.

³² disciplinato dall'art. 16 della legge 689/1981

L'oblazione trova applicazione esclusivamente per le violazioni in tema di trasferimento di denaro contante, di libretti di deposito assegni bancari e postali, assegni circolari e vaglia postali e cambiari di importo non superiore a € 250.000.

E' importante rilevare che tale disposizione **non contempla**, tra le violazioni definibili, quella di omessa comunicazione, da parte dei professionisti, al MEF (ovvero alla competente RTS) ed all' Agenzia dell'Entrate delle infrazioni rilevate³³.

Pertanto, paradossalmente, il professionista che omette di effettuare la comunicazione alle autorità competenti rischia di pagare 150 volte in più rispetto a chi compie l'illecito.³⁴ La sanzione amministrativa prevista in caso di omessa comunicazione, infatti, che va dal 3% al 30% dell'importo dell'operazione con un minimo di € 3.000 è da qualificarsi come diretta ed in quanto tale non rientra nella copertura delle polizze di responsabilità civile.³⁵

Così, ad esempio in caso di mancata comunicazione di una fattura di € 10.000 pagata in contanti e registrata in contabilità ordinaria si corre il rischio di una sanzione minima pari a € 3000 senza possibilità di ricorrere alla oblazione.

SOGGETTI A CONTRONTO

Autore violazioni antiriciclaggio

Professionista che non segnala la violazione

- | | |
|---|--|
| ◆ Sanzione dall'1% al 40% dell'importo trasferito; | ◆ Sanzione dal 3% al 30% dell'importo dell'operazione con un minimo di € 3.000 |
| ◆ Possibilità di oblazione: sanzione pari al 2% (il doppio del minimo edittale) | ◆ No 'oblazione". |

Tale norma, viene dunque considerata particolarmente oppressiva per i professionisti *specie 'in riferimento al livello delle quotidiane fatturazioni degli operatori economici (piccole imprese, commercianti, ecc.), sulle quali occorrerà attuare uno scrupoloso monitoraggio per non incorrere in addebiti sanzionatori estremamente rilevanti per i professionisti'*³⁶

³³ art. 51 del DLgs. 231/2007;

³⁴ di L. de Angelis "Professioni, rischio sui contanti" da Italia Oggi del 9.12.2011, pag.24

³⁵ come da comunicazione ISVAP 24/7/2000 Prot. 67335

³⁶ di De Angelis L., Feriozzi C. "Stretta sui movimenti di contanti", *Italia Oggi*, 22.8.2011, p. 9.

ANTIRICICLAGGIO: SANZIONI AMMINISTRATIVE PER I PROFESSIONISTI

Fattispecie	Sanzioni
Mancato rispetto del provvedimento di sospensione dell'operazione sospetta (art. 6 c.7 lett. c) Dlgs 231/2007)	Sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 200.000 euro.
violazione della prescrizione (art. 28 c.6 Dlgs 231/2007)	Sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 200.000 euro.
Violazione dell'obbligo di astensione dall'eseguire/cessare prestazioni professionali di cui siano direttamente o indirettamente parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sedi nei paesi Black-list (art. 28 c.7-ter Dlgs 231/2007)	Sanzione amministrativa pecuniaria: <ul style="list-style-type: none">◆ pari a 5.000 euro per prestazioni di importo fino ad euro 50.000◆ dal 10% al 40 % dell'importo dell'operazione per prestazioni di importo superiore a 50.000◆ da 25.000 a 250.000 euro nel caso in cui l'importo dell'operazione non sia determinato o determinabile
Omessa istituzione dell'archivio unico informatico (art. 37 Dlgs 231/2007)	Sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 500.000 euro.
	Nei casi più gravi, tenuto conto della gravità della violazione desunta dalle circostanze della stessa e dalla sua durata nel tempo, con il provvedimento di irrogazione della sanzione è ordinata al sanzionato la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale di cui uno economico, a cura e spese del sanzionato.
Omessa istituzione del registro della clientela (art. 38 Dlgs 231/2007) ovvero la mancata adozione delle modalità di registrazione (art. 39 Dlgs 231/2007)	Sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
Omessa segnalazione di operazioni sospette all' UIF	Sanzione amministrativa pecuniaria dall'1% al 40% dell'importo dell'operazione non segnalata.

Nei casi più gravi, tenuto conto della gravità della

violazione desunta dalle circostanze della stessa e dall'importo dell'operazione sospetta non segnalata, con il provvedimento di irrogazione della sanzione è ordinata la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale di cui uno economico, a cura e spese del sanzionato.

Violazione degli obblighi informativi nei confronti della UIF Sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

ANTIRICICLAGGIO: SANZIONI PENALI PER I PROFESSIONISTI

Fattispecie	Sanzione
Violazione disposizioni relative l'obbligo di identificazione del cliente o del titolare effettivo (disposizioni del Titolo II, Capo I Dlgs 231/2007)	Multa da 2.600 a 13.000 euro . Se effettuata con mezzi fraudolenti, la sanzione è raddoppiata .
L'esecutore dell'operazione omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale esegue l'operazione o le indica false	Reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da 500 a 5.000 euro. Se effettuata con mezzi fraudolenti, la sanzione è raddoppiata.
L' esecutore dell'operazione che non fornisce informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dal rapporto continuativo o dalla prestazione professionale o le fornisce false	Arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro
Omessa registrazione degli archivi informatici o cartacei ovvero registrazione modo tardivo o incompleta (art. 36 Dlgs 231/2007)	Multa da 2.600 a 13.000 euro. Se effettuata con mezzi fraudolenti, la sanzione è raddoppiata.
Omessa comunicazione delle infrazioni antiriciclaggio (art. 52 c.2 Dlgs 231/2007)	Reclusione fino a un anno e con la multa da 100 a 1.000 euro.
Violazione del divieto di comunicazione (art. 46 c.1 e 48 c.4 del Dlgs 231/2007)	Arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro.
Chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al	Reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 a 1.550 euro.
	Alla stessa pena soggiace chi falsifica o altera

prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi

carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

Obblighi antiriciclaggio per il professionista

Considerata la nuova revisione del limite all'utilizzo di denaro contante e l'aumento dei controlli programmati dalla Guardia di Finanza in relazione alla disciplina antiriciclaggio, è opportuno ricordare gli obblighi fondamentali che il professionista è chiamato ad assolvere:

- ◆ istituzione ed aggiornamento costante del registro antiriciclaggio, in formato cartaceo o su supporto informatico;
- ◆ **adeguata verifica della clientela.** Ai sensi dell'art. 1, co 2 del Dlgs 231/2007, per "cliente" deve intendersi il soggetto al quale i professionisti rendono una prestazione professionale in seguito al conferimento di un incarico. Sarà, pertanto, necessario effettuare una valutazione del rischio associato al tipo di cliente acquisito e di prestazione professionale, operazione, prodotto o transazione fornita allo stesso. L'obbligo di adeguata verifica può essere assolto con modalità:

⇒ *ordinarie*, secondo gli obblighi previsti dagli artt. 18, 19 e 20 del Dlgs 231/07;

⇒ *semplificate*, individuando la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi³⁷;

⇒ *rafforzate*, individuando le situazioni previste dall'art. 28, c. 2 e 5 del Dlgs 231/07.

Qualora il professionista non dovesse essere in grado di svolgere tale attività, deve astenersi dal porre in essere la prestazione professionale ovvero concludere, nel più breve termine, le prestazioni già in corso.

- ◆ **identificazione del titolare effettivo.** Questo viene identificato nello stesso momento in cui viene identificato il cliente mediante un documento d'identità non scaduto. Per identificare e verificare l'identità del titolare effettivo si può, tuttavia, anche decidere di fare ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o altri documenti al fine di ottenere informazioni utili. Il cliente ha l'obbligo

³⁷ Art. 25 del D.lgs 231/07

di fornire, in forma scritta, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali sono a conoscenza per consentire al professionista di identificare il titolare effettivo.³⁸

- ◆ **conservare e registrare** i documenti e le informazioni relativi al cliente ed al titolare effettivo.
- ◆ **segnalazione delle operazioni sospette alla UIF**. Come noto dallo scorso 16 maggio 2011 tali segnalazioni vanno effettuate in via telematica attraverso il portale della Banca d'Italia e vanno identificate sulla base degli indicatori di anomalia fissati con DM giustizia del 16.04.2010.
- ◆ **comunicazione** alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato ed all'Agenzia delle Entrate delle violazioni relative all'utilizzo del denaro contante delle quali si venga a conoscenza nello svolgimento della propria attività.

Svolti tutti gli adempimenti in materia di antiriciclaggio ci si pone il dubbio circa la l'utilizzabilità di tali informazioni per ai fini di un 'eventuale accertamento. Nelle istruzioni operative della GdF viene precisato che il nucleo speciale di polizia valutaria deve comunicare al reparto territorialmente competente le notizie e gli elementi acquisiti durante la propria attività.

La segnalazione di operazioni sospette non costituisce di per sé oggetto di indagine fiscale bensì un input in base al quale potranno essere eseguita attività di accertamento.

ANTIRICICLAGGIO : OBBLIGHI PER IL PROFESSIONISTA	
ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA	Ai sensi dell'art. 16 co. 1 del DLgs 231/2007, i professionisti osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela nello svolgimento della propria attività professionale in forma individuale, associata o societaria, nei seguenti casi: quando la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni od utilità di valore pari o superiore a €.15.000 quando eseguono prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo \geq €.15.000, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata ; tutte le volte che l'operazione sia di valore indeterminato o non determinabile. Ai fini dell'obbligo di adeguata verifica della clientela, la costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o

³⁸ Art. 21del DLgs 231/2007

soggetti giuridici analoghi integra in ogni caso un'operazione di valore non determinabile;

quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;

quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente.

Contenuto

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela consistono nelle seguenti attività:

identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;

identificare l'eventuale titolare effettivo e verificarne l'identità;

ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale;

svolgere un controllo costante nel corso della prestazione professionale (art. 18 del DLgs. 231/2007).

Modalità di adempimento

L'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela avviene sulla base delle seguenti modalità :

identificazione del cliente e del titolare effettivo: questa è svolta, in presenza del cliente, anche attraverso propri dipendenti o collaboratori, mediante un **documento d'identità non scaduto**, prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o al momento in cui è conferito l'incarico di svolgere una prestazione professionale o dell'esecuzione dell'operazione.

Quando il cliente è una società/ente va identificata e verificata anche l'effettiva esistenza del potere di rappresentanza e sono acquisite le informazioni necessarie per individuare e verificare l'identità dei relativi rappresentanti delegati alla firma per l'operazione da svolgere;

identificazione titolare effettivo: questa viene effettuata contestualmente all'identificazione del cliente ed impone, per le persone giuridiche, i trust e soggetti giuridici analoghi, l'adozione di

misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente. Per identificare e verificare l'identità del titolare effettivo i soggetti destinatari di tale obbligo possono decidere di fare ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolari effettivi, chiedere ai propri clienti i dati pertinenti ovvero ottenere le informazioni in altro modo;

Titolare effettivo: Ai sensi dell'art. 1, comma 2, *lett. u)* del DLgs 231/2007, il titolare effettivo è

'... la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività.."

'...nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari ...".

In particolare, in base all'Allegato tecnico al DLgs 231/2007, per titolare effettivo, in caso di società, s'intende:

la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica..tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25% più uno di partecipazione al capitale sociale..;

la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;

controllo costante del rapporto continuativo/prestazione professionale:

Si attua attraverso:

l'analisi delle transazioni concluse durante tutta la durata di tale rapporto verificando che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che l'ente o la persona tenuta all'identificazione hanno del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi;

l'aggiornamento dei documenti, dei dati o delle informazioni detenute.

**CONSERVAZIONE O
REGISTRAZIONE DELLE
INFORMAZIONI E
TENUTA ARCHIVIO UNICO**

Ai sensi dell'art. 36, D.Lgs. n. 231/2007 i destinatari della disciplina antiriciclaggio **conservano i documenti e registrano le informazioni** che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dalla UIF o da qualsiasi altra Autorità competente.

Obbligo di conservazione:

- ◆ per gli obblighi di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo, si conservano la copia o i riferimenti dei documenti richiesti, per un periodo di dieci anni dalla fine del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
- ◆ per le operazioni, i rapporti continuativi e le prestazioni professionali, si conservano le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari, per un periodo di dieci anni dall'esecuzione dell'operazione o dalla cessazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

Obbligo di registrazione:

- ◆ rapporti continuativi/prestazione professionale:
 - ⇒ la data di instaurazione
 - ⇒ i dati identificativi del cliente e del titolare effettivounitamente alle generalità dei delegati a operare per conto del titolare del rapporto ed il codice del rapporto ove previsto;
- ◆ operazioni di importo \geq a € 15.000 (indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata :
 - ⇒ la data di effettuazione dell'operazione/prestazione
 - ⇒ la causale
 - ⇒ l'importo e la tipologia dell'operazione,
 - ⇒ mezzo di pagamento utilizzato per le operazioni
 - ⇒ i dati identificativi del soggetto che effettua l'operazione e del soggetto per conto del quale eventualmente opera.

	<p>Le informazioni indicate, vanno registrate tempestivamente e, comunque, non oltre 30 giorni al compimento dell'operazione ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ dall'apertura, variazione o alla chiusura del rapporto continuativo dall'accettazione dell'incarico professionale, ◆ dall'eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni ◆ dal termine della prestazione professionale <p>A tal fine, la norma prevede l'obbligo di tenuta dell'archivio unico informatico (art. 37 del Dlgs 231/2007) oppure di un registro (cartaceo) della clientela, nel quale conservano i dati identificativi del cliente (art. 38 co. 1 e 2 del Dlgs 231/2007).</p> <p>L'archivio unico informatico è formato e gestito in modo tale da assicurare la chiarezza, la completezza e l'immediatezza delle informazioni, la loro conservazione secondo criteri uniformi, il mantenimento della storicità delle informazioni, la possibilità di desumere evidenze integrate, la facilità di consultazione. Esso deve essere strutturato in modo tale da contenere gli oneri gravanti sui diversi destinatari, tenere conto delle peculiarità operative dei diversi destinatari e semplificare le registrazioni.</p> <p>L'istituzione dell'archivio unico informatico è obbligatoria solo qualora vi siano dati o informazioni da registrare.</p> <p>Infatti, i dati identificativi e le altre informazioni relative ai rapporti continuativi, alle prestazioni professionali e alle operazioni, possono anche essere contenuti in archivi informatici, diversi dall'archivio unico, a condizione che sia comunque assicurata la possibilità di trarre, con un'unica interrogazione, informazioni integrate e l'ordine cronologico delle stesse e dei dati.</p>
<p>SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE</p>	<p>Come noto, i professionisti (art. 12 del DLgs. 231/2007) così gli altri soggetti obbligati al rispetto degli obblighi antiriciclaggio, devono inviare alla UIF una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano</p>

in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.³⁹

Al riguardo, si fa presente, che gli stessi ordini professionali, possono ricevere, la segnalazione di operazione sospetta dai propri iscritti. In tal caso, questi provvedono senza ritardo a trasmettere la segnalazione integralmente alla UIF priva del nominativo del segnalante.⁴⁰

Elementi di sospetto

Il sospetto che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo è desumibile da:

- caratteristiche dell'operazione;
- entità dell'operazione;
- natura dell'operazione;
- altre circostanze conosciute in ragione delle funzioni esercitate;
- capacità economica e attività svolta dal soggetto cui è riferita;
- elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico⁴¹.

Al riguardo, l'art. 5 co. 1 del provvedimento UIF 04.05.2011 precisa che le segnalazioni sono trasmesse senza ritardo alla UIF in via telematica, attraverso il portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia, previa adesione al sistema di segnalazione on line.

Tutela della riservatezza

Come noto, la normativa antiriciclaggio prevede il cd '*obbligo di collaborazione attiva*' da parte dei professionisti. Questi, infatti, devono inviare all'UIF una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

³⁹ art. 41 co. 1, primo periodo del DLgs. 231/2007

⁴⁰ art. 43 commi 2 e 3 del DLgs. 231/2007

⁴¹ art. 41 co. 1, secondo periodo del DLgs. 231/2007

In tale ambito particolare rilevanza assume, a parer dello scrivente, le misure adottate riguardo la riservatezza dell'identità del professionista che effettuano la segnalazione.

L'identità del segnalante, infatti, viene trattata dagli ordini professionali e dalle autorità di vigilanza, nella massima riservatezza e nell'anonimato in caso di comunicazione all'autorità giudiziaria. L'identità sarà rivelata solo se indispensabile ai fini dell'accertamento del reato, previa richiesta dell'autorità giudiziaria mediante decreto motivato⁴².

Ai sensi dell'art. 45 comma 3 del DLgs. 231/2007 la UIF, la Guardia di finanza e la DIA possono richiedere anche **ulteriori informazioni** ai fini dell'analisi o dell'approfondimento investigativo della segnalazione⁴³:

- ◆ al soggetto che ha effettuato la segnalazione
- ◆ ai soggetti comunque destinatari degli obblighi, cui la segnalazione è collegata

secondo le seguenti modalità:

- ◆ se la segnalazione viene effettuata secondo le disposizioni di cui agli articoli 42 e 44 del DLgs 231/2007, le informazioni sono richieste all'intermediario finanziario, alle società di gestione o alla società di revisione;
- ◆ nel caso degli ordini professionali, le informazioni sono richieste all'ordine competente;
- ◆ se la segnalazione viene effettuata direttamente dal professionista senza avvalersi dell'ordine professionale, ovvero dagli altri soggetti⁴⁴, le informazioni sono richieste al segnalante, adottando adeguate misure al fine di assicurare la riservatezza.

Va, inoltre, precisato che:

Denuncia o rapporto	In caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli articoli 331 e 347 del codice di procedura penale, l'identità delle persone fisiche e dei soggetti comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell'articolo 10 del DLgs. 231/2007 che hanno effettuato le segnalazioni, anche qualora sia conosciuta, non è menzionata . ⁴⁵
Rivelazione identità	L'identità delle persone fisiche e dei soggetti comunque destinatari degli obblighi

⁴²di S. Tedesco e G. Toma "Sulle operazioni sospette multe fino a 200 mila euro" da Il sole 24ore del 12.12.2011, Norme e Tributi , pag.4

⁴³ ai sensi dell'articolo 47 del DLgs. 231/2007

⁴⁴ di cui agli articoli . 10 comma 2 lett. e), 13 comma 1 lett. b), e 14 del DLgs. 231/2007

⁴⁵ art. 45 comma 6 del DLgs. 231/2007

	ai sensi dell'articolo 10 del DLgs. 231/2007 può essere rivelata solo quando l'autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede ⁴⁶ .
Sequestro di atti o documenti	Fuori dalle ipotesi relative alla rivelazione dell' identità, in caso di sequestro di atti o documenti si adottano le necessarie cautele per assicurare la riservatezza dell'identità delle persone fisiche e dei soggetti comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell'articolo 10 del DLgs. 231/2007 che hanno effettuato le segnalazioni ⁴⁷

⁴⁶ art. 45 comma 7 del DLgs. 231/2007

⁴⁷ art. 45 comma 8 del DLgs. 231/2007

Normativa

<u>Art. 12 del decreto legge del 6 dicembre 2011, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214</u>	77
<u>Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze 281178 del 5 Agosto 2010</u>	81
<u>Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze 33124 del 20 Marzo 2008</u>	81

ART. 12 DEL DECRETO LEGGE DEL 6 DICEMBRE 2011, CONVERTITO IN LEGGE 22 DICEMBRE 2011, N. 214

Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all'uso del contante

1. Le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all'importo di euro mille: conseguentemente, nel comma 13 del predetto articolo 49, le parole: «30 settembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2012 ». Non costituisce infrazione la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, commessa nel periodo dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012 e riferita alle limitazioni di importo introdotte dal presente comma.

1-bis. All'articolo 58, comma 7-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le violazioni di cui al comma 3 che riguardano libretti al portatore con saldo inferiore a 3.000 euro la sanzione è pari al saldo del libretto stesso».

2. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 4-bis, è inserito il seguente: «4-ter. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, al fine di favorire la modernizzazione e l'efficienza degli strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante:

a) le operazioni di pagamento delle spese delle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dei loro enti sono disposte mediante l'utilizzo di strumenti telematici. È fatto obbligo alle Pubbliche Amministrazioni di avviare il processo di superamento di sistemi basati sull'uso di supporti cartacei;

b) i pagamenti di cui alla lettera a) si effettuano in via ordinaria mediante accredito sui conti correnti bancari o postali dei creditori ovvero su altri strumenti di pagamento elettronici prescelti dal beneficiario. Gli eventuali pagamenti per cassa non possono, comunque, superare l'importo di mille euro;

c) lo stipendio, la pensione, i compensi comunque corrisposti dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dai loro enti, in via continuativa a prestatori d'opera e ogni altro tipo di

emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a mille euro, debbono essere erogati con strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il limite di importo di cui al periodo precedente può essere modificato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

d) per incrementare i livelli di sicurezza fisica e tutelare i soggetti che percepiscono trattamenti pensionistici minimi, assegni e pensioni sociali, i rapporti recanti gli accrediti di tali somme sono esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo, ove i titolari rientrano nelle fasce individuate ai sensi del comma 5, lettera d). Per tali rapporti, alle banche, alla società Poste Italiane Spa e agli altri intermediari finanziari è fatto divieto di addebitare alcun costo;

e) per consentire ai soggetti di cui alla lettera a) di riscuotere le entrate di propria competenza con strumenti diversi dal contante, fatte salve le attività di riscossione dei tributi regolate da specifiche normative, il Ministero dell'economia e delle finanze promuove la stipula, tramite la società Consip Spa, di una o più convenzioni con prestatori di servizi di pagamento, affinché i soggetti in questione possano dotarsi di POS (Point of Sale) a condizioni favorevoli.».

2-bis. Il termine di cui all'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, introdotto dal comma 2 del presente articolo, può essere prorogato, per specifiche e motivate esigenze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia, l'Associazione bancaria italiana, la società Poste italiane Spa e le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le caratteristiche di un conto corrente o di un conto di pagamento di base. In caso di mancata stipula della convenzione entro la scadenza del citato termine, le caratteristiche di un conto corrente o di un conto di pagamento di base vengono fissate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia. Con la medesima convenzione è stabilito l'ammontare degli importi delle commissioni da applicare sui prelievi effettuati con carta autorizzata tramite la rete degli sportelli automatici presso una banca diversa da quella del titolare della carta.

4. Le banche, la società Poste italiane Spa e gli altri prestatori di servizi di pagamento abilitati a offrire servizi a valere su un conto di pagamento sono tenuti a offrire il conto di cui al comma 3.

5. La convenzione individua le caratteristiche del conto avendo riguardo ai seguenti criteri:

a) inclusione nell'offerta di un numero adeguato di servizi ed operazioni, compresa la disponibilità di una carta di debito gratuita;

b) struttura dei costi semplice, trasparente, facilmente comparabile;

c) livello dei costi coerente con finalità di inclusione finanziaria e conforme a quanto stabilito dalla sezione IV della Raccomandazione della Commissione europea del 18 luglio 2011 sull'accesso al conto corrente di base;

d) le fasce socialmente svantaggiate di clientela alle quali il conto corrente è offerto senza spese.

6. Il rapporto di conto corrente individuato ai sensi del comma 3 è esente dall'imposta di bollo nei casi di cui al comma 5, lettera d).

7. Se la convenzione prevista dal comma 3 non è stipulata entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le caratteristiche del conto corrente sono individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia.

8. Rimane ferma l'applicazione di quanto previsto per i contratti di conto corrente ai sensi del Titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del titolo II del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e successive modificazioni.

9. L'Associazione bancaria italiana, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la società Poste italiane Spa, il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese rappresentative a livello nazionale definiscono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni interbancarie a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento. In ogni caso, la commissione a carico degli esercenti sui pagamenti effettuati con strumenti di pagamento elettronici, incluse le carte di pagamento, di credito o di debito, non può superare la percentuale dell'1,5 per cento.

10. Entro i sei mesi successivi il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, valuta l'efficacia delle misure definite ai sensi del comma 9. In caso di esito positivo, a decorrere dal primo giorno del mese successivo, le regole così definite si applicano anche alle transazioni di cui al comma 7 dell'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

11. All'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per la immediata comunicazione della infrazione anche alla Agenzia delle entrate che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale».

Roma, li 5/08/2010

Oggetto: Circolare interpretativa delle modifiche introdotte dall'art. 20 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, alle disposizioni sulle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore contenute nell'art. 49 e nell'art. 58 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni (*attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione*).

L'art. 20 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, recante misure urgenti in tema di stabilizzazione finanziaria e competitività economica, modifica gli articoli 49 e 58 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, riducendo da 12.500 a 5.000 euro la soglia per la circolazione di strumenti di pagamento in forma libera, quali il contante, gli assegni trasferibili e i titoli al portatore e inasprendo le sanzioni relative a questa tipologia di violazioni.

La presente circolare fornisce indicazioni operative per la corretta applicazione della normativa antiriciclaggio.

Con effetto a decorrere dal 31 maggio 2010, la soglia ovunque indicata di 12.500 euro è ridotta a 5.000 euro, mentre rimane inalterata la struttura delle violazioni previste dai commi dall'1 al 19 dell'articolo 49 del decreto legislativo 231/2007. Non si applicano le sanzioni per le violazioni previste dai commi 1,3 5, 8, 12 e 13 dell'articolo 49, commesse tra il 31 maggio 2010 e il 15 giugno 2010, quando riferite a importi compresi tra 5.000 e 12.500 euro.

Di conseguenza, rileggendo alla luce della nuova soglia le norme già contenute nel decreto legislativo 231/2007, si precisa quanto segue:

1. È consentito il trasferimento di contanti e titoli al portatore tra soggetti diversi solamente quando il valore oggetto del trasferimento è inferiore a 5.000 euro. Non sono consentiti i trasferimenti, di importo inferiore alla citata soglia, quando sono artificialmente frazionati allo scopo di eludere la legge.
2. È consentita l'emissione di assegni bancari e postali, assegni circolari e vaglia postali e cambiari liberi per importi inferiori a 5.000 euro. Si conferma che, ai sensi dell'articolo 49, comma 10 del decreto legislativo 231/2007, il rilascio di assegni bancari, circolari, vaglia cambiari o postali in forma libera, di importo inferiore a 5.000 euro, è consentito soltanto previa richiesta in forma scritta e pagamento dell'imposta di bollo di 1,50 euro per singolo modulo di assegno o vaglia.
3. Gli assegni utilizzati, anche per la medesima transazione, non sono cumulabili ai fini del calcolo dell'importo totale del trasferimento. La soglia è intesa soltanto per il singolo assegno.
4. Gli assegni bancari e postali per importi pari o superiori a 5.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario.
5. Gli assegni emessi all'ordine del traente (i cd. assegni "a me medesimo") non possono circolare, qualunque sia l'importo: l'unico utilizzo possibile è la girata per l'incasso allo stesso nome del traente/beneficiario.
6. Il saldo dei libretti al portatore in circolazione deve essere inferiore a 5.000 euro. I libretti che eccedano tale soglia al 31 maggio 2010 dovranno essere ricondotti al di sotto di 5.000 euro entro il 30 giugno 2011. I libretti circolanti aventi un saldo pari o superiore alla citata soglia potranno essere trasferiti prima di tale data, a condizione di essere stati riportati a un saldo inferiore a 5.000 euro.

Le sanzioni applicabili sono state parzialmente modificate: il nuovo comma 8 dell'art. 58 del decreto legislativo 231/2007 fissa a 3.000 euro l'importo minimo della sanzione. Questo valore di partenza per le sanzioni amministrative è applicabile a prescindere dalla tipologia di trasferimento in contanti o a mezzo assegni o titoli al portatore. L'intento è di scoraggiare l'uso di strumenti di pagamento anonimi che possono favorire il riciclaggio e l'evasione fiscale.

In merito alle sanzioni applicabili, si precisa quanto segue:

1. Per tutti i trasferimenti di importo tra 5.000 e 50.000 euro, avvenuti in violazione dei commi 1, 5, 6 e 7 dell'art. 49 del decreto legislativo 231/2007, si applica una sanzione compresa tra l'1 e il 40 per cento dell'importo trasferito. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a 3.000 euro.
2. Per i trasferimenti di importo superiore a 50.000 euro, avvenuti in violazione delle disposizioni sopra ricordate, si applica una sanzione compresa tra il 5 per cento (*cinque volte il minimo percentuale*, che per tali violazioni è dell'1 per cento) e il 40 per cento dell'importo trasferito, fermo restando che l'importo della sanzione non potrà essere inferiore a 3.000 euro.

Un esempio per il comma 5 dell'articolo 49:

- per il trasferimento di un assegno bancario di 55.000 euro, privo della clausola di non trasferibilità, la sanzione minima prevista è pari a 3.000.

Un secondo esempio per il comma 5 dell'articolo 49:

- per il trasferimento di un assegno bancario di 100.000 euro, privo della clausola di non trasferibilità, applicando la sanzione minima del 5 per cento, la somma da pagare è di 5.000 euro.

Un terzo esempio per il comma 5 dell'articolo 49:

- per il trasferimento di un assegno bancario di 200.000 euro, privo della clausola di non trasferibilità, applicando la sanzione minima del 5 per cento, la somma da pagare è di 10.000 euro.
3. Resta in vigore la possibilità, per le violazioni dei commi 1, 5 e 7 dell'articolo 49, per transazioni di importo non superiore a 250.000 euro, di effettuare un pagamento in misura ridotta (oblazione), pari al 2 per cento dell'importo (doppio del minimo editale) ai sensi dell'art. 60 dello stesso decreto. Il pagamento, da effettuarsi entro 60 giorni dall'avvenuta notifica della contestazione, definisce e chiude il procedimento sanzionatorio.
 4. Per gli assegni trasferiti in violazione del comma 6 dell'articolo 49, la sanzione si applica anche per importi inferiori a 5.000 euro (gli assegni al traente non possono circolare). Per questa violazione non è prevista la facoltà di obblare.

Un esempio per il comma 6 dell'articolo 49:

- per il trasferimento di un assegno bancario di 1.000 euro, emesso all'ordine del traente, la sanzione minima è comunque di 3.000 euro.
5. Per le violazioni dei commi 12, 13, 14, 18 e 19 dell'articolo 49, per importi superiori a 50.000 euro, le sanzioni minime e massime sono aumentate del 50 per cento.
6. Si precisa che le violazioni oggetto di questo inasprimento riguardano anche i trasferimenti effettuati tramite esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento, nella forma dell'incasso e trasferimento di fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono di agenti in attività finanziaria (*money transfer*), come specificato nei commi 18 e 19 dell'art. 49.

Un esempio per il comma 12 dell'articolo 49 per importi fino a 50.000 euro:

- per un libretto al portatore con saldo di 50.000 euro la sanzione minima a carico del possessore è di 10.000 euro (pari al 20 per cento), quella massima è di 20.000 euro (pari al 40 per cento).

Un secondo esempio per il comma 12 per importi superiori a 50.000 euro:

- per un libretto al portatore con saldo di 60.000 euro la sanzione minima a carico del possessore è di 18.000 euro (pari al 30 per cento), quella massima di 36.000 euro (pari al 60 per cento).

IL DIRIGENTE GENERALE

Firmato digitalmente da:





Ministero dell'Economia e delle Finanze

*Dipartimento del Tesoro
Direzione Valutario, Antiriciclaggio ed Antiusura
Il Capo della Direzione*

Prot. 33124

Roma, 20 MAR 2008

Oggetto: Articolo 49 (Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore) del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 dicembre 2007 – Supplemento ordinario, n. 268 – Attuazione della Direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

L'articolo 5 della Direttiva 2005/60/CE prevede che gli Stati membri possano adottare o conservare disposizioni nazionali più rigorose di quelle comunitarie.

La normativa nazionale da tempo prevede misure restrittive sull'uso del denaro contante e dei mezzi di pagamento al portatore. L'articolo 49 del decreto legislativo di cui in oggetto introduce ulteriori misure restrittive e abbassa la soglia per l'utilizzo del denaro contante e dei titoli al portatore da 12.500,00 euro a 5.000,00 euro.

Le disposizioni contenute nell'articolo 49 entreranno in vigore il prossimo 30 aprile.

Trattandosi di disposizioni destinate ad avere un consistente impatto sull'operatività non solo degli intermediari finanziari e degli altri soggetti destinatari del provvedimento legislativo ma anche del singolo cittadino e in considerazione di dubbi interpretativi manifestati all'Amministrazione, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti.

Articolo 49 comma 4: *“I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera”.*

Articolo 49 comma 5: *“Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 5.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.*

- A decorrere dal 30 aprile 2008 l'emissione di assegni bancari, postali e circolari in forma libera sarà consentita soltanto per importi inferiori a 5.000 euro.
- Gli assegni liberi emessi, per importi inferiori a 12.500 euro, ante 30 aprile 2008 ed incassati a decorrere da tale data saranno considerati regolari.
- Gli assegni emessi, a decorrere dal 30 aprile 2008, per importi pari o superiori a 5.000 euro senza l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e/o la clausola di non trasferibilità, saranno pagati da banche e Poste Italiane S.p.A.

con obbligo per queste ultime di comunicare l'irregolarità dell'assegno al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 51, comma 1.

- Le scorte di carnet di assegni attualmente in giacenza presso banche e Poste Italiane S.p.A. potranno essere da queste ultime utilizzate anche successivamente al 29 aprile 2008, fino a esaurimento delle stesse, previa apposizione su ogni modulo di assegno di barratura sull'indicazione del limite di 12.500 euro nonché della clausola di non trasferibilità.
- I carnet di assegni già in possesso della clientela potranno essere utilizzati dalla stessa anche successivamente al 29 aprile 2008 ma il loro utilizzo sarà consentito nei limiti indicati dall'articolo 49 ovvero: in forma libera per importi inferiori a 5.000 euro; mediante l'apposizione della clausola di non trasferibilità e dell'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario per importi pari o superiori a 5.000 euro.
- I nuovi carnet di assegni liberi potranno essere stampati recando su ogni modulo di assegno la dicitura "Gli assegni possono essere emessi in forma libera solo nei limiti previsti dalla normativa vigente" o altra equivalente.

Articolo 49 comma 6: *"Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A".*

- Gli assegni emessi all'ordine del traente non sono sottoposti alla disciplina degli assegni liberi, per cui non è richiesta l'indicazione del codice fiscale del traente che gira per l'incasso il titolo.
- Tali assegni potranno essere emessi anche per importi superiori a 5.000 euro.
- L'irregolarità degli assegni emessi all'ordine del traente e girati ad altro soggetto saranno segnalati da banche e Poste Italiane S.p.A. al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 51, comma 1. Tali assegni – se le girate sono correttamente apposte - saranno comunque pagati da banche e Poste Italiane S.p.A.

Articolo 49 comma 10: *"Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro. Ciascuna girata deve recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante".*

- Per i moduli di assegni consegnati alla clientela precedentemente all'entrata in vigore dell'articolo 49 ed utilizzati successivamente al 29 aprile 2008 non è dovuta l'imposta di bollo ma l'utilizzo di tali moduli sarà consentito nei limiti in vigore a decorrere da tale data (assegno libero se di importo inferiore a 5.000 euro, apposizione della clausola di non trasferibilità e dell'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario per importi pari o superiori a 5.000 euro).
- A partire dal 30 aprile 2008, l'indicazione del codice fiscale del girante è sempre dovuta (anche se si utilizzano moduli di assegno rilasciati prima di tale data). La mancata indicazione del codice fiscale del girante rende la girata nulla e, pertanto, banche e Poste Italiane S.p.A non dovranno effettuare il pagamento dell'assegno. Tale disposizione sarà operativa anche qualora il girante sia sprovvisto del codice fiscale.
- La girata sarà considerata nulla anche qualora il codice fiscale del girante sia manifestamente errato.
- Nell'ipotesi in cui la girata venga effettuata per conto di un diverso soggetto titolare della convenzione di assegno (ad es. una persona giuridica) il codice fiscale

- da indicare è quello del soggetto titolare del medesimo rapporto (nell'esempio la persona giuridica).
- Non è necessaria l'apposizione del codice fiscale da parte del giratario che pone all'incasso l'assegno emesso in forma libera o non trasferibile qualora egli sia stato già identificato quale cliente della banca o di Poste Italiane S.p.A. presso cui l'assegno è girato per l'incasso ovvero qualora venga identificato al momento dell'incasso medesimo.
 - Il controllo da parte della banca o di Poste Italiane S.p.A. circa la regolarità delle girate dovrà essere esercitato tenuto conto della firma di girata, della regolarità formale del codice fiscale nonché della sua compatibilità con la firma di girata (a meno che tale ultimo controllo risulti impossibile come nel caso, ad esempio, di firma illeggibile ovvero di firma apposta dal giratario per conto di un altro soggetto).
 - Le modalità di pagamento dell'imposta di bollo sono state definite con la circolare 18/E del 7 marzo 2008 da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Articolo 49, comma 13: *“I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 5.000 euro, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il 30 giugno 2009. Le banche e Poste Italiane S.p.A. sono tenute a dare ampia diffusione e informazione a tale disposizione”.*

- La disposizione si applica a tutti i libretti emessi prima del 30 aprile 2008 con saldo pari o superiore a 5.000 euro che, pertanto, dovranno essere estinti o ridotti ad una somma non eccedente il predetto importo entro il 30 giugno 2009.

Articolo 49 comma 14: *“In caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cedente comunica, entro 30 giorni, alla banca o a Poste Italiane S.p.A, i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento.”*

- Per i libretti di deposito al portatore emessi ante 30 aprile 2008 e presentati per l'incasso a decorrere da tale data se il cessionario rilascia autocertificazione relativa al trasferimento (data e nome del cedente) non c'è infrazione né obbligo, per banche e Poste Italiane S.p.A, di procedere alla comunicazione al Ministero economia e finanze ai sensi dell'articolo 51 comma 1. In assenza dell'autocertificazione del cessionario, deve pervenire, da parte del cedente, nei 30 giorni successivi alla presentazione del libretto per l'incasso, la dichiarazione di avvenuta cessione del libretto. In mancanza di tale dichiarazione banche e Poste Italiane S.p.A, effettuano la comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 49 commi 18 e 19: *“È vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000 euro, effettuato per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono di agenti in attività finanziaria, salvo quanto disposto dal comma 19. Il divieto non si applica nei confronti della moneta elettronica di cui all'articolo 25, comma 6, lettera d).*

19. Il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000 euro e inferiori a 5.000 euro, effettuato per il tramite di esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, nonché di agenti in attività finanziaria dei

quali gli stessi esercenti si avvalgono, è consentito solo se il soggetto che ordina l'operazione consegna all'intermediario copia di documentazione idonea ad attestare la congruità dell'operazione rispetto al profilo economico dello stesso ordinante."

- si ritiene che il divieto di trasferimento contemplato dai due commi sia riferibile unicamente all'operatività connessa con l'invio di fondi (operazioni "to send") e non con la loro ricezione;
- il concetto di operazione frazionata si applica esclusivamente per la soglia di 5.000 euro, coerentemente con quanto previsto dall'art. 49, comma 1. Ciò significa che, ai sensi del comma 18, possono essere effettuati uno o più trasferimenti di importo inferiore al limite di 2.000 euro, purché l'importo complessivo dell'operazione non risulti, per effetto dell'applicazione del principio di frazionamento, pari o superiore a 5.000 euro.

Articolo 51, comma 2: *"In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari, libretti al portatore o titoli simili, la comunicazione deve essere effettuata dalla banca o da Poste italiane S.p.A. che li accetta in versamento e dalla banca o da Poste italiane S.p.A. che ne effettua l'estinzione salvo che il soggetto tenuto alla comunicazione abbia certezza che la stessa è stata già effettuata dall'altro soggetto obbligato."*

- Quando l'assegno è sottoposto alla procedura interbancaria di "check truncation", l'obbligo di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze può essere assolto dalla sola banca negoziatrice dell'assegno medesimo ove la banca trattaria abbia certezza – anche in virtù di vincoli contrattuali (ad esempio, per apposita previsione degli accordi interbancari) - in ordine all'effettuazione da parte della negoziatrice di tale adempimento


(Giuseppe Maresca)

I PAGAMENTI IN CONTANTI

Sanzioni e nuovi obblighi dal 1° febbraio 2012

▶ Cos'è e quando si applica l'oblazione?

▶ Come regolarizzare libretti al portatore con saldo > a €1000?

▶ Cosa si intende per operazione frazionata?

▶ Operazioni sospette: chi deve segnalarle all'UIF e come?

▶ Versamenti e prelievi di importi superiori a € 1.000

▶ ... e molti altri quesiti risolti



Sommario

FATTURE CON PAGAMENTO DILAZIONATO	6
Ho ricevuto una fattura di € 5.000 che pago a rate per un importo di € 500 ciascuna. E' corretto ?	6
EMISSIONE DI ASSEGNI BANCARI E POSTALI LIBERI	7
Vorrei avere un libretto assegni senza clausola di non trasferibilità prestampata. E' possibile ?	7
ANTIRICICLAGGIO: OBBLIGHI DEI PROFESSIONISTI.....	8
Sono un Commercialista e nella contabilità di un mio cliente ho rilevato molte operazioni in contanti oltre soglia. Sono tenuto a fare qualcosa e cosa rischio se non faccio nulla ?.....	8
ANTIRICICLAGGIO: ACCONTI E CAPARRE	9
Concessionari auto: è possibile acquistare una autovettura nuova o usata versando in contanti un importo superiore a 1.000 euro a titolo di acconto o caparra ?.....	9
PRELIEVI AGLI SPORTELLI	10
E' possibile prelevare direttamente allo sportello importi superiori al nuovo limite di 1.000 Euro ?.....	10
LIBRETTI AL PORTATORE	11
Sono ancora in possesso di un libretto al portatore con un saldo di € 2.000. Cosa rischio se non faccio nulla?.....	11
DONAZIONI	12
I nuovi limiti del contante valgono anche se prelevo una somma superiore a €1.000 non per pagare qualcuno ma solo per donarla a mio figlio?	12
ANTIRICICLAGGIO: OBBLIGHI DEI PROFESSIONISTI.....	13
Un professionista deve comunicare anche le infrazioni riguardanti assegni bancari o postali, libretti al portatore o simili?	13
PAGAMENTI FRAZIONATI	14
Cosa si intende per operazione frazionata?.....	14

VIOLAZIONE DELLE NORME ANTIRICICLAGGIO: L'OBLAZIONE	15
Il mio commercialista mi ha parlato della possibilità di una sanzione ridotta, mi sembra parli di 'oblazione", vorrei sapere cos'è e quando si applica	15
PRELIEVO DI CONTANTE.....	17
Visti i rischi del sistema bancario ho ritenuto opportuno prelevare una certa somma di denaro in contanti e conservarla in cassetta di sicurezza. Cosa rischio?.....	17
ASSEGNI SENZA CLAUSOLA DI NON TRASFERIBILITÀ.....	18
Avevo un vecchio libretto degli assegni senza la clausola di non trasferibilità pre-stampata e per errore ho emesso un assegno di € 30.000 . Cosa devo fare ?.....	18
REGOLARIZZARE I LIBRETTI DI DEPOSITO	19
In che modo posso regolarizzare i libretti di deposito al portatore con un saldo pari o superiore a 1.000 euro?.....	19
CESSIONE DEL LIBRETTO AL PORTATORE	20
In caso di cessione del libretto al portatore cosa occorre fare?.....	20
OBLAZIONE DA PARTE DEI PROFESISONISTI	21
I professionisti possono usare l'oblazione per le infrazioni alla normativa antiriciclaggio?....	21
INDIVIDUAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE.....	22
Cosa deve prendere in considerazione il professionista per poter individuare un'operazione sospetta?.....	22
PAGAMENTO CON ASSEGNO DI € 15.000.....	24
INCASSO DI ASSEGNO > 1000 EURO	25
Devo incassare in contanti la mia pensione che è di €. 1.350 posso?.....	25
PROFESISONISTI TENUTI A SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE.....	26
Chi sono i professionisti tenuti a segnalare eventuali segnalazione delle operazioni sospette?	26
ESTINZIONE DI LIBRETTI COINTESTATI.....	28

C'è violazione se un coniuge in comunione dei beni, all' insaputa dell'altro, estingue un certificato di deposito al portatore di importo pari a €.3000	28
VERSAMENTO DI ASSEGNI SUPERIORI A 1.000 EURO EMESSI PRIMA DEL 6 DICEMBRE 2011	29
Un artigiano versa in banca il 5.12.2011 un assegno già emesso ed in suo possesso per un importo di 2.000 euro; commette violazione ?.....	29
ERRORE NELLE COMUNICAZIONI ALL'UIF	30
Se il soggetto che invia la segnalazione all'UIF commette un errore, cosa deve fare ?.....	30
SEGNALAZIONI ALL'UIF.....	31
In che modo bisogna inviare la segnalazione delle operazioni sospette all' UIF ?.....	31
CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE ALL'UIF	32
Qual' è il contenuto di una segnalazione effettuata all' UIF ?.....	32
ANTIRICICLAGGIO: ADEMPIMENTI ESCLUSI.....	33
Quali adempimenti sono esclusi dagli obblighi antiriciclaggio ?.....	33

FATTURE CON PAGAMENTO DILAZIONATO

Domanda:

Ho ricevuto una fattura di € 5.000 che pago a rate per un importo di € 500 ciascuna. E' corretto ?

Risposta:

In relazione al nuovo limite per i trasferimento di denaro contante (ovvero di libretti al portatore o di titoli al portatore) tra soggetti diversi, va ricordato innanzitutto che, in seguito alle modifiche inserite dal DLgs. 151/2009 (c.d. 'correttivo antiriciclaggio'), è stata riconosciuta l'ammissibilità del trasferimento in più soluzioni, tra soggetti privati, di importi anche complessivamente pari o superiori alla soglia consentita, sempre che il frazionamento in più importi 'inferiori alla soglia' sia previsto dalla prassi commerciale cioè sia la conseguenza di un preventivo accordo tra le parti (ad esempio, vendite a rate) e non, invece realizzato artificialmente.

E', pertanto, consentito pagare in contanti una fattura per importi sotto la soglia, a condizione che vi sia un preventivo accordo tra le parti , documentabile, ad esempio un accordo in fattura, onde evitare che sia considerata 'operazione frazionata'.

Autore :

Dott. Raffaele Pellino

EMMISSIONE DI ASSEGNI BANCARI E POSTALI LIBERI

Domanda:

Vorrei avere un libretto assegni senza clausola di non trasferibilità prestampata. E' possibile ?

Risposta:

In linea generale, gli assegni bancari e postali sono rilasciati dalla banca o da Poste Italiane muniti della clausola di non trasferibilità. Tuttavia è possibile per il cliente richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli in forma libera, pagando per ciascun modulo, a titolo di imposta sul bollo, la somma di 1,50 euro (art. 49 co. 4 e 10 del DLgs. 231/2007)

Qualora questi vengano utilizzati per importi pari o superiori ai 1.000 euro , il DL 201/2011 convertito interviene sull'art. 49 co. 5 del DLgs. 231/2007 precisando che tali assegni devono recare non solo l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario, ma anche la clausola di non trasferibilità.

In caso di violazione di tale disposizione si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1% al 40% dell'importo trasferito (art. 58 co. 1 del DLgs. 231/2007).

Analogamente a quanto previsto per le violazioni relative all'utilizzo del contante, inoltre, la sanzione non può comunque essere inferiore nel minimo a €. 3.000 (comma inserito dall'art. 20 co. 2 lett. b) del DL 78/2010) .

La sanzione minima è aumentata di cinque volte nel caso in cui gli importi siano superiori a 50.000 euro (si va, quindi, dal 5% al 40% dell'importo trasferito, sempre con un minimo di 3.000,00 euro).

Autore :

Dott. Raffaele Pellino

ANTIRICICLAGGIO: OBBLIGHI DEI PROFESSIONISTI

Domanda:

Sono un Commercialista e nella contabilità di un mio cliente ho rilevato molte operazioni in contanti oltre soglia. Sono tenuto a fare qualcosa e cosa rischio se non faccio nulla ?

Risposta:

Sì, il professionista è tenuto a segnalare l'irregolarità all'amministrazione finanziaria.

Come è noto infatti, a decorrere dal 6 dicembre 2011 è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore, in euro o in valuta estera, effettuato, a qualsiasi titolo, tra soggetti diversi, quando il valore oggetto del trasferimento è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro.

La Guardia di Finanza potrebbe, nell'eventualità di una verifica fiscale, contestare al professionista l'omessa comunicazione dell'infrazione, nel caso ad esempio riscontrasse l'apposizione su una fattura della dicitura "pagata in contanti". Il rilievo di tale omissione prescinde da eventuali irregolarità di tipo fiscale emerse durante l'attività di verifica a carico del contribuente. Nei confronti del professionista sarà dunque irrogata una sanzione amministrativa compresa tra il 3 e il 30% dell'importo dell'operazione.

Autore :

Dott. Raffaele Pellino

ANTIRICICLAGGIO: ACCONTI E CAPARRE

Domanda:

Concessionari auto: è possibile acquistare una autovettura nuova o usata versando in contanti un importo superiore a 1.000 euro a titolo di acconto o caparra ?

Risposta:

Secondo il dettato del decreto 201/2011 non è consentito alcun pagamento in contanti per importo che ecceda i 1.000 euro, nemmeno a titolo di caparra, pena la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 58 del suddetto decreto, pari a una somma compresa tra l'1% e il 40% dell'importo trasferito, ma mai inferiore a €3.000.

Per le violazioni che riguardano importi superiori a cinquantamila euro la sanzione minima è aumentata di cinque volte. Si fa notare che di tale sanzione è responsabile anche il soggetto che riceve il pagamento per importi superiori alla soglia.

Autore :

Dott. Raffaele Pellino

PRELIEVI AGLI SPORTELLI

Domanda:

E' possibile prelevare direttamente allo sportello importi superiori al nuovo limite di 1.000 Euro ?

Risposta:

Il recente decreto Monti ha ridotto la soglia ad €. 1.000 per il trasferimento di denaro contante e dei titoli al portatore come pagamento per beni o servizi. In altre parole, il trasferimento di denaro contante effettuato tra soggetti diversi costituisce una violazione delle disposizioni in materia di antiriciclaggio e gli intermediari finanziari ed i professionisti sono obbligati a segnalare l'infrazione alla competente Ragioneria territoriale dello Stato ed all' Agenzia delle Entrate qualora sospettino transazioni illegali.

Conseguentemente, i prelievi bancari di importo pari o superiore alla predetta soglia non costituiscono alcuna violazione. L'equivoco trova la sua origine in una circolare interpretativa dell'11 ottobre 2010, protocollo 97944, della direzione V del dipartimento del Tesoro. In essa si sottolinea che l'utilizzo frequente del denaro contante, anche all'interno della predetta soglia, può rappresentare un indice di sospetto che quel denaro sia utilizzato ai fini di riciclaggio. Tuttavia, la circolare ha chiarito che l'operazione non costituisce "di per sé" prova di violazione ma deve essere valutata nel suo complesso, tenendo conto di tutti gli elementi conoscitivi, soggettivi ed oggettivi in possesso del destinatario e gli obblighi. In sostanza, la banca presso la quale si effettua il prelievo dovrà comprendere se l'operazione in corso presenti effettivamente un rischio e come tale vada segnalata ma il prelievo di contanti, anche se superiore alla soglia è sicuramente legittimo e non viola di per sé alcuna disposizione. In tal senso si è espressa anche l'ABI con una recente circolare (11 gennaio 2012).

Autore :

Dott. Raffaele Pellino

LIBRETTI AL PORTATORE

Domanda:

Sono ancora in possesso di un libretto al portatore con un saldo di € 2.000. Cosa rischio se non faccio nulla?

Risposta:

Come noto, con il DL 201/2011 il legislatore ha stabilito che il saldo dei libretti di deposito bancari/postali al portatore non può essere pari o superiore a 1.000 euro. Il cittadino che ne sia in possesso deve provvedere all'estinzione oppure ridurre il loro saldo ad un importo inferiore a €. 1.000 entro il 31/3/2012.

In alternativa è possibile ovviare a tali adempimenti attraverso la trasformazione, entro lo stesso termine, dei libretti al portatore in libretti nominativi.

Pertanto, l'inerzia nei confronti delle nuove disposizioni, fa sì che il possessore del libretto violi la normativa incorrendo in una sanzione amministrativa pecuniaria:

- pari al saldo del libretto se questo è inferiore a €. 3.000;
- dal 10% al 20% del saldo qualora questo sia compreso tra €.1.000 e €. 50.000 a partire da una sanzione minima di €. 3.000;
- dal 15% al 30% del saldo qualora questo sia superiore a €. 50.000

Nel caso citato quindi si potrebbe incorrere in una sanzione da €.3000 a €.4000.

Autore :

Dott. Raffaele Pellino

DONAZIONI

Domanda:

I nuovi limiti del contante valgono anche se prelevo una somma superiore a €1.000 non per pagare qualcuno ma solo per donarla a mio figlio?

Risposta:

I nuovi limiti sul trasferimento tra soggetti diversi (persone fisiche o società) di denaro contante (nonché l'utilizzo di assegni "liberi" e libretti al portatore) riguardano anche i trasferimenti a titolo gratuito.

Una donazione, un lascito ereditario, un prestito dovranno seguire le nuove regole. Pertanto non è consentito trasferire a terzi (neanche ad un figlio) somme in contanti superiori alla soglia di 1.000 euro.

Autore :

Dott. Raffaele Pellino

ANTIRICICLAGGIO: OBBLIGHI DEI PROFESSIONISTI

Domanda: **Un professionista deve comunicare anche le infrazioni riguardanti assegni bancari o postali, libretti al portatore o simili?**

Risposta: Da una prima analisi della disposizione si riteneva che, per le infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari, libretti al portatore o titoli similari, la comunicazione dovesse essere effettuata dalla banca o da Poste Italiane escludendo i professionisti da tale adempimento, fermo restando l'obbligo di segnalazione dell'operazione qualora sussistano elementi particolari di sospetto. Come noto, il comma 2 dell'art. 51 del DLgs 231/07 precisa che *«in caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari, libretti al portatore o titoli similari, la comunicazione deve essere effettuata dalla banca o da Poste Italiane s.p.a. che ne effettua l'estinzione salvo che il soggetto tenuto alla comunicazione abbia la certezza che la stessa è stata già effettuata dall'altro soggetto obbligato»*. In realtà intervenendo sull'argomento, l'Amministrazione Finanziaria con la nota prot. 65633 del 12 giugno 2008, ha precisato che le irregolarità riguardanti gli assegni dovranno essere oggetto di comunicazione anche da parte dei professionisti qualora siano da loro riscontrate.

Autore : **Dott. Raffaele Pellino**

PAGAMENTI FRAZIONATI

Domanda: **Cosa si intende per operazione frazionata?**

Risposta: L'operazione frazionata è definita dalla norma antiriciclaggio (DLgs 231/2007) come un' un'operazione unitaria sotto il profilo economico ma compiuta in momenti diversi al solo fine di aggirare le restrizioni della norma.

In particolare, si considera "frazionata" : l'operazione "posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo (7 giorni)."

E', però, ammissibile il trasferimento in più soluzioni (tra soggetti privati) di importi anche complessivamente pari o superiori alla soglia dei 1000 euro sempreché il frazionamento in importi "inferiori alla soglia" sia previsto dalla prassi commerciale o sia la conseguenza di preventivo accordo tra le parti (ad es. un pagamento rateale) .

In pratica, se si acquista un bene per €. 5.000 è possibile rateizzare il pagamento in dieci tranches in contanti da €. 500 cadauna, ma non in cinque da 1.000 euro. Naturalmente è opportuno che questo pagamento rateale venga riportato nel contratto di acquisto per evitare contestazioni.

Autore : **Dott. Raffaele Pellino**

VIOLAZIONE DELLE NORME ANTIRICICLAGGIO: L'OBLAZIONE

Domanda:

Il mio commercialista mi ha parlato della possibilità di una sanzione ridotta, mi sembra parli di 'oblazione", vorrei sapere cos'è e quando si applica .

Risposta:

Con la previsione dell'art. 60 co. 2 del DLgs 231/2007 l'autore di violazioni sulle norme antiriciclaggio può utilizzare per la definizione delle stesse, l'istituto dell'oblazione ¹.

Tale disposizione prevede il pagamento, in un termine breve (entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica), di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale (1%) , pari al doppio del relativo importo (2%), oltre alle spese del procedimento.

Tale soluzione risulta particolarmente favorevole specie alla luce di quanto precisato dalla circ. MEF 281178/2010 secondo cui nel caso di oblazione non si applica la sanzione minima di €. 3.000. Così, ad esempio, la violazione per il pagamento in contanti di un importo pari a 10.000 euro potrebbe essere sanata con un esborso di 200 euro (il 2% dell'importo trasferito ovvero il doppio del minimo edittale).

La possibilità ha però dei limiti ed in particolare trova applicazione esclusivamente per le violazioni relative ai limiti di utilizzo del denaro contante ed all'emissione di assegni bancari, postali e circolari il cui importo non sia superiore a €.250.000.

Inoltre questa possibilità non sarà esercitabile per coloro che si sono già avvalsi di

¹ art. 16, L. 689/81

tale facoltà nei 365 giorni precedenti l'atto in contestazione e per tutte le altre infrazioni alla normativa antiriciclaggio non espressamente indicate.

Autore : [Dott. Raffaele Pellino](#)

PRELIEVO DI CONTANTE

Domanda:

Visti i rischi del sistema bancario ho ritenuto opportuno prelevare una certa somma di denaro in contanti e conservarla in cassetta di sicurezza. Cosa rischio?

Risposta:

Il prelievo di denaro contante (anche se superiore alla soglia dei 1000 euro) effettuato da un contribuente su un conto corrente allo stesso intestato ed il successivo deposito in una cassetta di sicurezza (presso un istituto di credito italiano) non costituisce di per sé violazione delle norme in materia di antiriciclaggio.

Come noto, per effetto della modifica introdotta dall'art. 12 del DL 201/2011 convertito, l'art. 49 co. 1 del DLgs. 231/2007 è vietato esclusivamente il trasferimento di denaro contante (nonché di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore) effettuato tra soggetti diversi, per un importo complessivamente pari o superiore a €1.000.

Autore :

Dott. Raffaele Pellino

ASSEGNI SENZA CLAUSOLA DI NON TRASFERIBILITÀ

Domanda: **Avevo un vecchio libretto degli assegni senza la clausola di non trasferibilità pre-stampata e per errore ho emesso un assegno di € 30.000 . Cosa devo fare ?**

Risposta: Come noto, i libretti degli assegni, bancari e postali, sono emessi con la clausola "non trasferibile". Il rilascio di moduli di assegni in forma libera (senza la clausola di non trasferibilità) deve essere richiesto per iscritto dal cliente, previo pagamento di 1,50 euro, a titolo di imposta di bollo.

Il DL 201/2011 convertito interviene sull'art. 49 co. 5 del DLgs. 231/2007 precisando che tali assegni devono recare non solo l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario, ma anche la clausola di non trasferibilità se il cliente li utilizza per importi pari o superiori a 1.000 euro.

Pertanto, nel caso di specie, ovvero emissione di assegno bancario senza la clausola "non trasferibile" e di importo superiore al limite di €1.000, la banca incaricata dovrà segnalare l'irregolarità ed il contribuente sarà soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1% al 40% dell'importo trasferito con un minimo € 3.000 (per il caso in esame quindi la sanzione va da 3.000 a 12.000 euro).

Sarà però possibile utilizzare, in quanto più favorevole, l'istituto dell'oblazione ed in tal caso il contribuente si vedrà applicare una sanzione in misura ridotta pari al 2% dell'importo trasferito (il doppio del minimo edittale) cioè € 600, da versare entro 60 giorni dalla notifica della contestazione.

Autore : **Dott. Raffaele Pellino**

REGOLARIZZARE I LIBRETTI DI DEPOSITO

Domanda:

In che modo posso regolarizzare i libretti di deposito al portatore con un saldo pari o superiore a 1.000 euro?

Risposta:

Come stabilito dal DL 201/2011, il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a €. 1.000.

Qualora tali i libretti di deposito presentino un saldo pari o superiore a €. 1.000, si potrà scegliere tra queste opzioni:

- estingerli;
- prelevare la somma in eccedenza fino a raggiungere un importo inferiore a 1.000 euro entro il 31.3.2012.;
- estingerli e trasformarli in libretti nominativi.
-

Autore :

Dott. Raffaele Pellino

CESSIONE DEL LIBRETTO AL PORTATORE

Domanda: **In caso di cessione del libretto al portatore cosa occorre fare?**

Risposta: Il cedente, entro 30 giorni dal trasferimento del libretto, deve comunicare alla Banca o a Poste Italiane l'avvenuto trasferimento e i dati identificativi della persona a cui è stato trasferito, il cessionario, (nome e cognome, luogo e data di nascita, l'indirizzo, Codice Fiscale ed estremi del documento di riconoscimento della persona fisica ovvero la denominazione, la sede legale e il Codice Fiscale/P. IVA della persona giuridica) e la data del trasferimento¹.

In mancanza, si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria:

- pari al saldo del libretto, se di importo inferiore a 3.000 euro;
- dal 10% al 20% del saldo con un minimo di 3.000 euro nel caso di saldo compreso tra 3.000 e 50.000 euro;
- dal 15% al 30% del saldo, nel caso in cui esso sia superiore a 50.000 euro.

..

Autore : **Dott. Raffaele Pellino**

¹ ex art. 49 co. 14 del DLgs. 231/2007;

OBLAZIONE DA PARTE DEI PROFESSIONISTI

Domanda:

I professionisti possono usare l'oblazione per le infrazioni alla normativa antiriciclaggio?

Risposta:

No. La norma di cui all'art. 60 co. 2 del DLgs. 231/2007 non contempla tra le violazioni definibili attraverso l'oblazione quelle di omessa comunicazione da parte dei professionisti delle infrazioni rilevate ex art. 51 co. 1 del DLgs. 231/2007. Pertanto, in caso di mancata comunicazione ad esempio di una fattura di €. 6.000 pagata in contanti e registrata in contabilità ordinaria si corre il rischio di una sanzione minima pari a €. 3000 senza possibilità di ricorrere alla oblazione..

..

Autore :

Dott. Raffaele Pellino

INDIVIDUAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

Domanda:

Cosa deve prendere in considerazione il professionista per poter individuare un'operazione sospetta?

Risposta:

I professionisti quali dottori commercialisti, consulenti del lavoro, CAF, ecc.¹, devono inviare alla UIF una segnalazione di operazione sospetta quando vengono a conoscenza, sospettano o hanno ragionevoli motivi per sospettare che siano in corso o siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo².

Al riguardo, l'art. 36, DL 78/2010³ dispone che costituisce elemento di sospetto, e, come tale, rilevante ai fini della segnalazione dell'operazione alla UIF:

il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all'articolo 49, DLgs 231/2007 (nuovo limite di €.1000) il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a €.15.000.

Tale previsione, tuttavia, non impone una automatica segnalazione all'UIF da parte del soggetto destinatario degli obblighi antiriciclaggio.

Infatti, quest'ultimo, dovrà effettuare una valutazione "caso per caso". Così, ad esempio, il quotidiano versamento in contante superiore al limite effettuato da un ipermercato non dovrebbe indurre a qualificare l'operazione come sospetta.

In ogni caso, al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette da parte

¹ di cui all'art. 12 del DLgs. 231/2007

² art. 41 co. 1 del DLgs. 231/2007 ripreso dall'art. 4 co. 1 del provv. UIF 4.5.2011;

³ integrando l'art. 41, D.Lgs. n. 231/2007;

dei professionisti, sono emanati e periodicamente aggiornati degli indicatori di anomalia (che per i professionisti ed i revisori legali sono stati adottati con il DM 16.4.2010).

Autore : [Dott. Raffaele Pellino](#)

PAGAMENTO CON ASSEGNO DI € 15.000

Domanda: Posso accettare in pagamento un assegno di € 15.000 con data di oggi intestato a me medesimo e con due girate?

Risposta: No. Ai sensi dell'art. 49 co. 6 del DLgs. 231/2007, gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente (con clausola 'a me medesimo' o 'a me stesso'), qualunque sia l'importo, non possono circolare, potendo essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane e quindi li può incassare solo il traente senza possibilità di girarli ad altri.

Autore : Dott. Raffaele Pellino

INCASSO DI ASSEGNO > 1000 EURO

Domanda: **Devo incassare in contanti la mia pensione che è di €. 1.350 posso?**

Risposta: A partire dal 7.03.2012, l'INPS (così come tutte le Pubbliche Amministrazioni centrali e locali, nonché i loro Enti) , a seguito delle disposizioni introdotte dal D.L. 201/211, non potrà più effettuare pagamenti in contanti di importo superiore ai 1.000 euro.

A tal fine, l'istituto, con un recente messaggio ha reso noto che sono state inviate apposite comunicazioni a i pensionati che percepiscono importi superiori ai 1000 euro, per invitarli a comunicare entro febbraio 2012 modalità alternative di riscossione, scegliendo tra:

- accredito in conto corrente;
- su libretto postale;
- su carta ricaricabile.

Autore : **Dott. Raffaele Pellino**

PROFESISONISTI TENUTI A SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

Domanda:

Chi sono i professionisti tenuti a segnalare eventuali segnalazione delle operazioni sospette?

Risposta:

Ai sensi dell' art.12 del D.Lgs n. 231/2007 sono tenuti all'obbligo di segnalazione i seguenti professionisti:

- i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
- i consulenti del lavoro.
- ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati.
- i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
 - il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
 - la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
 - l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
 - l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;
 - la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi.
- i prestatori di servizi relativi a società e trust ad esclusione dei soggetti

indicati in precedenza.

Autore : [Dott. Raffaele Pellino](#)

ESTINZIONE DI LIBRETTI COINTESTATI

Domanda:

C'è violazione se un coniuge in comunione dei beni, all'insaputa dell'altro, estingue un certificato di deposito al portatore di importo pari a €.3000

Risposta:

Nel caso in esame, essendo il titolo al portatore di proprietà della comunione familiare non si realizza alcun trasferimento tra soggetti diversi per un importo complessivamente pari o superiore a 1.000 euro.

Pertanto, non si rileva alcuna violazione.

Autore :

Dott. Raffaele Pellino

VERSAMENTO DI ASSEGNI SUPERIORI A 1.000 EURO EMESSI PRIMA DEL 6 DICEMBRE 2011

Domanda:

Un artigiano versa in banca il 5.12.2011 un assegno già emesso ed in suo possesso per un importo di 2.000 euro; commette violazione ?

Risposta:

Nel caso in esame l'operazione è corretta, in quanto al momento dell' emissione dell' assegno era ancora in vigore il precedente limite di €. 2.500 euro. Infatti, come previsto dal MEF nella Circolare 33124/2008 gli assegni emessi ante 6.12.2011 per importi pari o superiori al nuovo limite, presentati in banca successivamente a tale data, vanno considerati regolari.

In ogni caso, si ricorda che è esclusa l'applicazione delle sanzioni qualora le violazioni risultino commesse nel periodo compreso dal 6/12/2011 al 31/01/2012 (per un importo compreso tra 1.000 e 2.499,99 euro).

Autore :

Dott. Raffaele Pellino

ERRORE NELLE COMUNICAZIONI ALL'UIF

Domanda:

Se il soggetto che invia la segnalazione all'UIF commette un errore, cosa deve fare ?

Risposta:

In base a quanto disposto dall' articolo 11 del provv. UIF 4.5.2011, il segnalante qualora:

1. riscontri errori materiali o incongruenze nel contenuto di una segnalazione inviata;
2. rilevi l'omesso riferimento di informazioni rilevanti in suo possesso.

Deve procedere all'inoltro di una nuova segnalazione che sostituisce integralmente la precedente (ovvero la cd segnalazione originaria).

Una segnalazione sostitutiva deve essere effettuata anche quando ne faccia richiesta la UIF a seguito del riscontro, dopo la fase di acquisizione, di errori materiali, di incongruenze o di lacune informative nel contenuto della segnalazione (art. 11 co. 3 del provv. UIF 4.5.2011).

La segnalazione sostitutiva dovrà riportare:

1. il numero di protocollo della segnalazione sostituita;
2. il contenuto integrale della segnalazione sostituita con i dati rettificati;
3. il motivo della sostituzione (art. 11 co. 2 del provv. UIF 4.5.2011).

Autore :

Dott. Raffaele Pellino

SEGNALAZIONI ALL'UIF

Domanda:

In che modo bisogna inviare la segnalazione delle operazioni sospette all' UIF ?

Risposta:

Come noto, lo scorso maggio 2011 è stato emanato un apposito provvedimento dell' UIF (Unità di Informazione Finanziaria) che disciplina un nuovo sistema di raccolta e gestione delle informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Pertanto, a partire dal 16.05.2011 le segnalazioni di operazioni sospette devono essere trasmesse esclusivamente per via telematica mediante:

1. l'utilizzo del "data entry" disponibile sul portale INFOSTAT-UIF (<https://infostatuif.bancaditalia.it>), che consente la compilazione di una segnalazione tramite un'interfaccia video;
2. "upload" di files predisposti con applicativi proprietari nel rispetto degli standard prescritti e sempre attraverso il portale INFOSTAT-UIF (<https://infostatuif.bancaditalia.it>), che consente il caricamento del file contenente la segnalazione autonomamente prodotta dal segnalante in formato xbrl.

Autore :

Dott. Raffaele Pellino

CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE ALL'UIF

Domanda:

Qual' è il contenuto di una segnalazione effettuata all' UIF ?

Risposta:

Il contenuto della segnalazione è precisato dall'art. 6 comma 2 del provvedimento UIF del 4.5.2011 ed è il medesimo per tutte le categorie di segnalanti. A variare è, invece, il livello di dettaglio informativo in relazione alle peculiarità:

1. dei soggetti segnalanti;
2. dell'operatività oggetto di segnalazione.

In particolare, il contenuto della segnalazione riguarda:

1. i dati identificativi della segnalazione: si riportano le informazioni che identificano e qualificano la segnalazione ed il segnalante;
2. elementi informativi: si riportano, in forma strutturata, informazioni sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti e sui legami intercorrenti tra gli stessi;
3. elementi descrittivi: si riportano, in forma libera, elementi descrittivi sull'operatività segnalata e sui motivi del sospetto;
4. allegati: qualora necessario, possono essere allegati alla comunicazione uno o più documenti.

Autore :

Dott. Raffaele Pellino

ANTIRICICLAGGIO: ADEMPIMENTI ESCLUSI

Domanda:

Quali adempimenti sono esclusi dagli obblighi antiriciclaggio ?

Risposta:

Come noto, ai sensi dell'art. 12 comma 3 del DLgs. 231/2007, gli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione e conservazione dei dati non sussistono in relazione allo svolgimento della mera attività di redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali (quali dichiarazione IVA, IRAP, ICI, dichiarazione di successione, ecc.).Alla stessa conclusione era già pervenuto, in passato, lo stesso MEF con la nota 65633/2008.

Sono altresì esonerati dagli obblighi in esame anche gli adempimenti in materia di amministrazione del personale indipendentemente dal soggetto che vi provvede.

Autore :

Dott. Raffaele Pellino